

## LA CORTE EDU SI PRONUNCIA SULLA CONFISCA OBBLIGATORIA DI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE ESPORTATI NELLA VICENDA DELL'ATLETA VITTORIOSO'

di Arianna Visconti

*Il contributo analizza la recente pronuncia con cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto, in linea di principio, la legittimità della confisca obbligatoria di beni culturali illecitamente esportati, applicabile anche in assenza di condanna e nei confronti di soggetto non concorrente nel reato, nel noto caso dell'Atleta vittorioso di Lisippo. L'indagine si sofferma in modo particolare su natura e funzione di tale misura ablatoria, ritenuta dalla stessa Corte EDU eminentemente riparativa, e sulle valutazioni di proporzionalità legate alla maggiore ampiezza della discrezionalità riconosciuta agli Stati nella materia della tutela del proprio patrimonio culturale. Conclusivamente, si rileva come tale valutazione di proporzionalità possa però, in concreto, essere rimessa in discussione, in particolare in relazione a correttezza e tempestività dell'azione recuperatoria, ove la confisca in parola riguardi beni culturali inequivocabilmente in proprietà privata.*

SOMMARIO: 1. La pronuncia e le origini del contenzioso, in sintesi. – 2. La vicenda giudiziaria interna e le motivazioni del provvedimento di confisca. – 3. Natura e funzione della confisca di beni culturali illecitamente esportati. – 4. La decisione della Corte EDU: legittimità della confisca. – 5. Qualche considerazione conclusiva sulle condizioni di legittimità della confisca di beni culturali illecitamente esportati.

### 1. La pronuncia e le origini del contenzioso, in sintesi.

Il 2 maggio 2024 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è pronunciata<sup>1</sup> sul ricorso presentato dal J. Paul Getty Trust contro la Repubblica italiana in relazione all'asserita violazione dell'art. 1 del *Primo Protocollo* addizionale alla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali*. La vicenda trae origine dai ripetuti tentativi dell'Italia di recuperare una statua bronzea databile tra il IV e il II secolo a.C. e attribuita stilisticamente (essendo incerto se si tratti di un originale o di una copia romana) allo scultore greco Lisippo.

<sup>1</sup> Cfr. [Corte EDU, I, J. Paul Getty Trust and others v. Italy, 2 maggio 2024, ric. n. 35271/19.](#)

L'opera, nota come *Atleta vittorioso*, *Atleta che si incorona* o *Atleta di Fano*, fa parte, dal 1977, della collezione del J. Paul Getty Museum di Malibu (California). A oggi, è pendente negli Stati Uniti una richiesta del Governo italiano di riconoscimento ed esecuzione alla confisca ordinata, in via definitiva, dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza del 2 gennaio 2019, n. 22<sup>2</sup>, all'esito di una quasi sessantennale vicenda giudiziaria iniziata poco dopo il ritrovamento della scultura, nel 1964, al largo di Pedaso, a opera di pescatori italiani. Dopo essere transitata per le mani di vari soggetti tra Fano e Gubbio, se ne persero le tracce tra il 1965 e il 1973, quando fu individuata a Monaco di Baviera, nella disponibilità di un mercante d'arte operante quale intermediario di una società del Liechtenstein<sup>3</sup>. Falliti i tentativi delle autorità italiane di ottenerne il sequestro, la statua fu acquistata il 27 luglio 1977 dal Getty Trust, a mezzo di un contratto concluso nel Regno Unito<sup>4</sup>, per un prezzo di 3.950.000 \$, e quindi trasferita, nello stesso anno, negli Stati Uniti, per poi essere esposta, a partire dal 1978, nelle sale dell'omonimo museo.

Nel 2019, dopo il passaggio in giudicato della decisione con cui era stata confermata la misura ablatoria, legata all'illecita esportazione del bene culturale, disposta in base all'art. 174, co. 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.b.c.) – oggi art. 518 *duodevicies*, co. 1 c.p.<sup>5</sup>, e all'epoca dei fatti contestati art. 66, co. 2 della l. 1° giugno 1939, n. 1089 – il Getty Trust aveva presentato ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione del proprio diritto al pacifico godimento della proprietà della statua, come riconosciuto dall'art. 1 del Primo Protocollo CEDU<sup>6</sup>. Violazione asseritamente legata, appunto, ai ripetuti tentativi del Governo italiano di recuperare l'*Atleta vittorioso*, e nello specifico alla richiesta di *exequatur* della sentenza che ne ordina la confisca, presentata nel luglio 2019 all'Attorney General degli Stati Uniti (in base al *Trattato di mutua assistenza in materia penale* siglato con l'Italia nel 1982 e all'analogo trattato siglato tra gli USA e l'Unione Europea nel 2007). Venivano altresì fatte valere l'interruzione dei rapporti di collaborazione scientifica e culturale tra le istituzioni culturali pubbliche italiane e il Getty Museum, imposta dalle nostre autorità, nonché l'impossibilità di tener fede a impegni presi per l'esposizione della scultura nella tappa fiorentina della mostra internazionale *Power and Pathos*,

---

<sup>2</sup> La pronuncia ha avuto ampia risonanza, come testimonia l'abbondanza di commenti dottrinali: cfr. SCOVAZZI (2019), pp. 511-518; MOTTESE (2019), in part. pp. 1096 ss.; MARCHESI (2019), pp. 391-395; LANCIOTTI (2019), pp. 175-190; MONTAGNA (2019), pp. 193-212; SANTORIELLO (2019), pp. 213-225.

<sup>3</sup> Cfr. Cass. n. 22/2019, cit., § 2.3, e Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 3-38.

<sup>4</sup> Il Regno Unito non era, all'epoca, parte contraente della *Convenzione UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali*, ratificata invece dall'Italia con la l. 30 ottobre 1975, n. 873 (ratifica depositata il 2 ottobre 1978). Motivo per il quale, nel maggio del 1978, le autorità britanniche rifiutarono di rispondere alla richiesta di informazioni delle autorità italiane relativamente alle circostanze in cui era avvenuta la compravendita della statua. Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 49.

<sup>5</sup> A seguito della complessiva riforma dei delitti contro il patrimonio culturale attuata con la l. 9 marzo 2022, n. 22, in relazione alla quale si rinvia, *ex multis*, a OMODEI (2022), pp. 1-26; DEMURO (2022), pp. 1-26; L. RAMACCI (2022), pp. 105-150; PERRUCCIO (2022), pp. 1-22; SANTORO (2022), pp. 872-886; TROYER e TETTAMANTI (2022), pp. 291-325; RECCHIA (2022), pp. 90-96; MORGANTE (2022), pp. 1369-1402; A. VISCONTI (2023a), *passim*.

<sup>6</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 190 e 218-221.

proprio in ragione del timore di subire la confisca dell'opera, ove questa avesse messo piede in territorio italiano. Tutti fattori astrattamente idonei a integrare, secondo la tesi del ricorrente (accolta, sul punto, dalla Corte EDU)<sup>7</sup>, una potenziale violazione del diritto tutelato dall'art. 1 Prot.

Con la decisione in parola, la Corte EDU ha tuttavia riconosciuto la legittimità della misura ablatoria disposta dalle autorità italiane, negandone qualsiasi contrasto coi principi convenzionali, sulla base delle ragioni che verranno sinteticamente illustrate nel prosieguo.

## 2. La vicenda giudiziaria interna e le motivazioni del provvedimento di confisca.

Prima di entrare nei dettagli della decisione in parola, sembra opportuna una sintetica ricostruzione della tormentata vicenda giudiziaria interna, e in particolare delle motivazioni utilizzate dalla Suprema Corte per validare la richiesta di confisca dell'*Atleta vittorioso* – motivazioni contestate dal ricorrente ma, in ultimo, sostanzialmente avallate dalla Corte EDU.

---

<sup>7</sup> Il Governo italiano, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, aveva infatti opposto all'ammissibilità del ricorso l'argomento che il Getty Trust non potesse essere considerato 'vittima' di una violazione dell'art. 1 Prot., in ragione del fatto che la misura ablatoria in parola non è stata ancora attuata, né la sua eventuale applicazione dipenderebbe, allo stato, dal Governo italiano, bensì dalle competenti autorità di uno Stato straniero, non parte della Convenzione EDU. Vero che una violazione del diritto al pacifico godimento della proprietà potrebbe configurarsi anche in presenza di azioni solo preparatorie a una effettiva illecita interferenza in tale diritto, ove questa si presentasse probabile e foriera di danni irreparabili, il Governo faceva valere l'improbabilità di una decisione delle autorità statunitensi di dare esecuzione alla richiesta (cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 210-217). La Corte, tuttavia, ha respinto le argomentazioni della parte resistente. In primo luogo, richiamando precedenti decisioni in materia di confisca (Corte EDU, *The Holy Monasteries v. Greece*, 9 dicembre 1994, ric. n. 13092/87-13984/88; Corte EDU, *Raimondo v. Italy*, 22 febbraio 1994, ric. n. 12954/87; Corte EDU, *Bokova v. Russia*, 16 aprile 2019, ric. n. 27879/13), ha evidenziato come l'emissione di un provvedimento di confisca, pur se non ancora eseguito, o neppure ancora definitivo, sia suscettibile di per sé di implicare una misura di controllo sul godimento del bene interessato, e dunque di interferenza col diritto di proprietà. Nello specifico, la rinuncia obbligata del Getty Trust alla mostra fiorentina della statua varrebbe a dimostrare l'attualità di tale interferenza, mentre l'asserzione dell'improbabilità dell'esecuzione della confisca da parte delle autorità statunitensi non avrebbe pregio, non avendo il Governo italiano prodotto elementi a supporto, e avendo questi, al contrario, presentato la relativa domanda, confidando negli accordi internazionali di cooperazione giudiziaria in materia penale sottoscritti dallo Stato richiesto (cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 225-231). Per altro verso, per giurisprudenza costante (cfr. *ex plurimis* Corte EDU, III, *Toniolo v. San Marino and Italy*, 26 giugno, 2012, ric. n. 44853/10; Corte EDU, G.C., *Al-Skeini and others v. United Kingdom*, 7 luglio 2011, ric. n. 55721/07; Corte EDU, *Shorazova v. Malta*, 3 marzo 2022, ric. n. 51853/19), la Corte ritiene che uno Stato contraente CEDU ben possa essere ritenuto responsabile di una violazione materialmente commessa dalle autorità di altro Stato, quando queste agiscano in esecuzione di un ordine o sentenza del primo in base a norme di diritto internazionale pattizio o consuetudinario, e in generale in ragione di richieste presentate nel contesto della cooperazione giudiziaria internazionale. Sicché, nell'avviare una richiesta di esecuzione di un atto adottato in base alla propria legge nazionale alle autorità di altro Stato, lo Stato richiedente ha l'obbligo di assicurare la conformità dell'atto richiesto ai principi della Convenzione EDU e relativi Protocolli, anche se l'esecuzione della richiesta incombe sulle autorità di un Paese non contraente (Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 232-240).

Come accennato in esordio, nell'estate 1964 la statua, dopo essere stata agganciata dalle reti di due motopescherecci nel mare Adriatico e issata a bordo di una delle imbarcazioni, fu portata a terra presso il porto di Fano, senza essere denunciata alle autorità competenti (denuncia obbligatoria ai sensi dell'art. 48 l. n. 1089/1939, oggi art. 90 c.b.c., e/o ai sensi dell'art. 510 c.n.), depositata presso l'abitazione di un conoscente e quindi ceduta ad alcuni antiquari locali, per essere poi nascosta presso l'abitazione di un sacerdote. A seguito di indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, era stato ipotizzato, a carico di tali ultimi soggetti, il reato di ricettazione in relazione a quello, presupposto, di impossessamento illecito di «cose di antichità e d'arte» rinvenute fortuitamente, *ex art. 67 l. n. 1089/1939* (oggi art. 518 *bis*, co. 1 seconda parte c.p.); procedimento conclusosi, in prima istanza (Tribunale di Perugia, 18 maggio 1966), con l'assoluzione di tutti gli imputati in ragione della ritenuta assenza di prova circa il rinvenimento del bene in acque territoriali italiane<sup>8</sup>; decisione poi ribaltata dalla Corte d'Appello di Perugia (27 gennaio 1967). Successivamente, la Suprema Corte, con sentenza del 22 maggio 1968, annullò con rinvio alla Corte di Appello di Roma, la quale (8 novembre 1970) definitivamente assolse gli imputati per assenza di prove circa la sussistenza del reato presupposto (natura del reperto e luogo di rinvenimento)<sup>9</sup>.

Una volta riemersa la statua in Germania<sup>10</sup>, la Pretura di Gubbio iscrisse nel registro delle notizie di reato un nuovo procedimento, questa volta per il reato di esportazione clandestina (*ex art. 66 l. n. 1089/1939*), attivando una rogatoria non accolta, però, dalle autorità tedesche in quanto tale reato non era incluso fra quelli che potevano dar luogo a estradizione. Tale secondo procedimento si concluse il 25 novembre 1978 con sentenza di non luogo a procedere, essendo rimasti ignoti gli autori del delitto di esportazione illecita<sup>11</sup>.

Sulla base di nuove informazioni, nel 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro aprì un ulteriore procedimento a carico di alcuni cittadini italiani, contestando il concorso nel delitto di esportazione illecita *ex art. 174 c.b.c.* (già art. 66 l. n. 1089/1939, e oggi previsto dall'art. 518 *undecies* c.p.) e, limitatamente a due indagati, i reati previsti dall'art. 1146 c.n. in relazione agli artt. 510 e 511 c.n. (appropriazione indebita di relitti marittimi), dall'art. 68 l. n. 1089/1939 (violazioni in materia archeologica) e – in materia di importazione clandestina – dagli artt. art. 97 ss. della legge doganale (l. 25 settembre 1940, n. 1424). Risultando tutti i reati estinti per prescrizione, nello stesso anno il Pubblico ministero pesarese, nel richiedere al Giudice delle indagini preliminari l'archiviazione, presentò contestuale domanda di confisca della statua (ai sensi dell'art. 66 l. n. 1089/1939 e successive modificazioni), richiesta però respinta nel decreto di archiviazione (emesso il 19 novembre 2007), avendo il GIP ritenuto il Getty

---

<sup>8</sup> Presupposto della proprietà pubblica dei ritrovamenti archeologici, infatti, è (*ex art. 826 c.c.* e – all'epoca – art. 49 l. n. 1089/1939, oggi art. 91 c.b.c.) che la *res* venga rinvenuta nel sottosuolo o sui fondali marini appartenenti al territorio dello Stato italiano. Cfr. diffusamente, *ex plurimis*, TERRAGNO (2021), pp. 181-197.

<sup>9</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 6-14, e Cass. n. 22/2019, § 2.3. La vicenda è stata per altro diffusamente analizzata e commentata anche, oltre che dagli Autori già citati *supra* (nota 2), *ex multis* da MACKINTOSH RITCHIE (2009), pp. 325-378; SCOVAZZI (2011), pp. 5-18; VIGNI (2012), pp. 314-328; CHECHI *et al.* (2019).

<sup>10</sup> V. *supra*, par. 1.

<sup>11</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 15-22, e Cass. n. 22/2019, § 2.3

Trust «persona estranea al reato»<sup>12</sup>. In seguito a incidente di esecuzione proposto, su tale ultimo punto della decisione, dal Pubblico ministero, il 10 febbraio 2010 il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, ordinò la confisca della *res* «ovunque essa si trovi». La Corte di Cassazione, adita in sede di impugnazione, con sentenza n. 6558 del 22 febbraio 2011 qualificò il ricorso come opposizione *ex art. 667, co. 4 c.p.p.*, disponendo la trasmissione al GIP del Tribunale di Pesaro, il quale ultimo, il 3 maggio 2012, depositò un'ordinanza con cui si confermava la confisca del bene<sup>13</sup>.

A seguito del ricorso per Cassazione presentato dal Getty Trust avverso tale ultimo provvedimento, la Suprema Corte sollevò questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 111, co. 1 e 117, co. 1 Cost., degli artt. 666, 667, co. 4 e 676 c.p.p. «nella parte in cui non consentono che la parte possa richiedere al giudice dell'esecuzione lo svolgimento dell'udienza in forma pubblica». Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza del 15 giugno 2015, n. 109<sup>14</sup>, dichiarò effettivamente l'illegittimità costituzionale di tali disposizioni nella parte in cui non consentivano che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolgesse, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica. A seguito di ciò, con sentenza n. 49317 del 15 dicembre 2015<sup>15</sup>, la Terza sezione della Cassazione, rilevato il difetto di pubblicità in parola nel caso in esame, annullò il provvedimento impugnato, rimettendo gli atti al Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, per una nuova celebrazione del giudizio di opposizione. Quest'ultimo, con ordinanza del 8 giugno 2018, emanata dopo che il

---

<sup>12</sup> Va infatti ricordato che l'art. 301 l. dogan. (d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) era stato dichiarato incostituzionale una prima volta, nella parte in cui non escludeva dalla confisca obbligatoria le cose appartenenti a persone estranee al reato, con sentenza C. Cost. 17 luglio 1974, n. 229, con la precisazione che, affinché tale misura «non configuri, a carico di queste [persone estranee], una mera responsabilità oggettiva, in base alla quale, per il solo fatto della appartenenza ad essi delle cose coinvolte, subiscano conseguenze patrimoniali in dipendenza dell'illecito [...] commesso da altri, occorre che sia rilevabile nei loro confronti un *quid* senza il quale, il reato, pur nella inconsapevolezza di questo, non sarebbe avvenuto o comunque non sarebbe stato agevolato. Occorre, in conclusione, che emerga nei loro confronti almeno un difetto di vigilanza». In seguito, l'art. 66 l. n. 1089/1939, unitamente al da questo richiamato (v. *infra*) art. 301 l. dogan., fu a sua volta dichiarato incostituzionale, con sentenza C. Cost. 19 gennaio 1987, n. 2, per violazione dell'art. 27, co. 1 Cost., nella parte in cui tali norme prevedevano che le opere d'arte oggetto di esportazione abusiva fossero sottoposte a confisca anche ove risultassero «di proprietà di un terzo estraneo al reato, che da questo non avesse tratto in alcun modo profitto». Successivamente, in relazione all'art. 301 l. dogan., la Consulta si era ulteriormente espressa (cfr. C. Cost. 10 gennaio 1997, n. 1, annotata da APRILE, 1997, pp. 293-301) affermando che, per quanto possa «risultare non irragionevole una deroga al principio vigente in materia di acquisti di beni mobili secondo il quale la buona fede è generalmente presunta», tuttavia «la tutela di tale interesse non può spingersi sino al punto di impedire al terzo estraneo al reato di essere ammesso a provare che non sussistevano al momento dell'acquisto circostanze tali da far sorgere sospetti circa la provenienza del bene da contrabbando». Conseguentemente, al momento dell'adozione del Testo Unico sui beni culturali e ambientali (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), il legislatore ne aveva formulato l'art. 123, co. 3 (esportazione illecita) prevedendo che «il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato» (cfr. anche MORGANTE, 1999, pp. 520-533), formulazione poi trapassata nell'art. 174, co. 3 c.b.c. e, da qui, all'attuale art. 518 *duodevicies*, co. 1 c.p.

<sup>13</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 70-81, e Cass. n. 22/2019, § 2.3.

<sup>14</sup> Annotata da BUONOMO (2015), pp. 1173-1183; GIUNCHEDI (2015), pp. 1283-1289; CARBONI (2015).

<sup>15</sup> Cfr. CED 265538-01.

procedimento era stato rinnovato nelle forme dell'udienza pubblica, confermò la confisca dell'*Atleta vittorioso*<sup>16</sup>.

Tale ordinanza fu quindi impugnata avanti la Suprema Corte, adducendo, tra l'altro<sup>17</sup>, la mancanza di una sentenza di condanna quale necessario presupposto della possibilità di disporre la confisca, specialmente nei confronti di un soggetto non coinvolto nel reato; in particolare, richiamando anche la sentenza *GIEM v. Italia*<sup>18</sup>, veniva contestata la legittimità di un provvedimento ablatorio assunto in assenza di un accertamento nel merito circa la colpevolezza, e comunque modulato in modo sproporzionatamente pregiudizievole per gli interessi del soggetto attinto<sup>19</sup>. Inoltre, il ricorrente lamentava un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta non estraneità del Getty Trust al reato di esportazione illecita<sup>20</sup>, nonché alla ritenuta appartenenza della statua al patrimonio culturale nazionale italiano<sup>21</sup>. Giudicati infondati tutti i motivi di ricorso<sup>22</sup>, la Cassazione, con la citata sentenza n. 22 del 2019, confermò in via definitiva

<sup>16</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 82-92, e Cass. n. 22/2019, § 2.3.

<sup>17</sup> Per gli ulteriori motivi di ricorso si rinvia a Cass. n. 22/2019, § 4.1-7.3, 9.1-11.2 e 14.1-17.1.

<sup>18</sup> Corte EDU, G.C., *G.I.E.M. s.r.l. and others v. Italy*, 28 giugno 2018, ric. n. 1828/06, 34163/07 e 19029/11, con nota di EPIDENDIO (2018), pp. 2154-2168. Cfr. anche QUATTROCCHI (2018), pp. 1505-1515, e SCOLETTA (2019), pp. 47-65.

<sup>19</sup> Cass. n. 22/2019, §§ 8.1, 13.1 e 23.1.

<sup>20</sup> Cass. n. 22/2019, §§ 12.2, 19.1, 20.1 e 20.3.

<sup>21</sup> Cass. n. 22/2019, § 18.1.

<sup>22</sup> Sulle argomentazioni utilizzate in relazione ai primi due punti si avrà modo di soffermarsi, sia pur brevemente, nel paragrafo successivo. Quanto alla terza questione, in estrema sintesi la Cassazione ha ritenuto l'appartenenza dell'*Atleta* al patrimonio culturale italiano sulla base di un duplice ordine di argomenti. In primo luogo, risulterebbe indubbia «la circostanza che l'opera è stata rinvenuta da un peschereccio italiano ed issata a bordo di esso, già in tal modo entrando all'interno del territorio nazionale», dal momento che l'art. 4 c.n. stabilisce, in conformità a con le regole di diritto internazionale consuetudinario, che «le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano». In secondo luogo, la stessa affermazione sarebbe giustificata anche «dalla appartenenza [dell'opera] a quella continuità culturale che ha, fin dai primordi del suo sviluppo, legato la civiltà dapprima italica e poi romana alla esperienza culturale greca, di cui quella romana ben può dirsi la continuatrice», sicché il «rilevante legame culturale fra la statua e l'ambiente nazionale (del quale [la prima] costituisce una testimonianza del risalente processo di formazione), rende evidentemente giustificata la esigenza della speciale protezione che deve essere accordata al bene in questione, anche attraverso la sua necessaria materiale riacquisizione al patrimonio artistico nazionale, violato a causa della sua illegittima esportazione all'estero». Ora, mentre il secondo argomento, pur in linea con quanto disposto dall'art. 149 UNCLOS (*Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*, Montego Bay, 10 dicembre 1982), non pare avere reale efficacia dirimente, resta vero che la statua, malgrado i dubbi circa l'esatto luogo del ritrovamento, possa dirsi appartenente al patrimonio italiano in ragione delle circostanze del rinvenimento, tanto ove essa si trovasse in quel momento in acque territoriali, quanto ove si trovasse in acque internazionali. Nel primo caso, infatti, troverebbero applicazione gli artt. 826 c.c. e 91 c.b.c. (già art. 49 l. n. 1089/1939: v. *supra*, nota 8), che assegnano *ex lege* la proprietà di tutti i ritrovamenti archeologici allo Stato italiano; nel secondo caso, analogo risultato deriverebbe dall'applicabilità dell'art. 4 c.n. e delle regole consuetudinarie in materia di libertà dei mari (*freedom of the high seas*) e giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera. Cfr. Cass. n. 22/2019, § 18.2-18.3. La Corte EDU ha ritenuto non irragionevole o manifestamente infondato il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Cassazione sul punto, rilevandone la conformità ai pertinenti principi e trattati di diritto internazionale: cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 347-360.

la confisca della statua bronzea, aprendo la via alla presentazione, nel luglio dello stesso anno, della richiesta di *exequatur* a seguito della quale il Getty Trust ha proposto il ricorso alla Corte EDU deciso con la pronuncia qui in commento.

### 3. Natura e funzione della confisca di beni culturali illecitamente esportati.

La confisca dei beni culturali oggetto di c.d. ‘contrabbando artistico’ presenta molteplici tratti peculiari. In primo luogo, nel delitto di illecita esportazione il bene culturale costituisce mero oggetto materiale della condotta, non potendo qualificarsi come suo «prodotto» (né, men che meno, come «profitto»), in quanto non avvinto al reato da un «legame eziologico, diretto ed essenziale»<sup>23</sup>.

Si tratta, in effetti, di una *res* preesistente, già (spesso lecitamente, anche se non risulta essere questo il caso) nella disponibilità dell’autore del reato (che ne può ben essere il legittimo proprietario), ossia di un bene che dà occasione alla condotta criminosa e ne è, appunto, l’oggetto materiale, ma che non costituisce né strumento né effetto di questa<sup>24</sup>. Non a caso, quindi, sia l’art. 174, co. 3 c.b.c.<sup>25</sup> sia, oggi, l’art. 518 *duodevicies*, co. 1 c.p. richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni sulla confisca delle «cose oggetto di contrabbando»<sup>26</sup>, laddove, per parte sua, l’art. 301 TULD espressamente elenca tra i beni destinatari della confisca doganale obbligatoria, *accanto* alle cose costituenti «prodotto» e «profitto» del reato, anche quelle che ne sono – meramente – l’«oggetto» materiale<sup>27</sup>. Tanto che la misura ha rischiato di scomparire nel corso dell’iter parlamentare della recente riforma dei delitti contro il patrimonio culturale<sup>28</sup>, a causa di una non ben meditata assimilazione alle ipotesi ‘ordinarie’ di confisca, attualmente collocate al secondo comma dell’art. 518 *duodevicies* c.p.<sup>29</sup>.

<sup>23</sup> ALESSANDRI (1989), p. 51. In argomento cfr. per tutti GRASSO (2011), pp. 614-618.

<sup>24</sup> Né, ovviamente, si tratta di cosa intrinsecamente criminosa, da confiscarsi obbligatoriamente ex art. 240, co. 2, n. 2 c.p.: cfr. anche CIPOLLA (2011), p. 2203 s. Si veda anche Cass. pen., II, 10 agosto 1996, n. 7885, che ha annullato la sentenza che dichiarava la prescrizione del reato di ricettazione di taluni reperti archeologici nella parte in cui ne aveva ordinato la confisca, rilevando come in un caso del genere non solo fosse esclusa l’applicazione della confisca facoltativa ex art. 240, co. 1 c.p., ma neppure fosse applicabile quella, obbligatoria, prevista dal secondo comma dello stesso articolo, «trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condizioni o controlli, non rende gli stessi illeciti e la cui detenzione non può reputarsi vietata in assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge».

<sup>25</sup> Su cui si vedano in particolare CERNUTO (2018), in part. pp. 339-349; CIPOLLA (2011), pp. 2202-2212; MOTTESE (2019), pp. 1089-1108.

<sup>26</sup> In questi termini era del resto formulato già l’art. 123, co. 3 TU 1999, così come, precedentemente, l’art. 66, co. 2 della l. n. 1089/1939.

<sup>27</sup> Cfr. FLORA e LUCIANI (1999), p. 145; GALATI e VARRASO (2018), p. 476.

<sup>28</sup> In proposito si rinvia a A. VISCONTI (2021), in part. pp. 58-60.

<sup>29</sup> Nella primissima versione del progetto di riforma, originariamente presentato in Parlamento nel corso della XVII Legislatura (AC 4220 del 2017) e strutturato come disegno di legge delega, non era previsto alcun intervento sulla disciplina della confisca di cui all’art. 174 c.b.c., pur prevedendosi già l’inserimento di una disposizione di portata generale relativa sia alla confisca obbligatoria «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo», sia alla confisca per equivalente (art. 1, lett. u, d.d.l. citato). Il ‘coordinamento’ delle due disposizioni fu operato a seguito di

Si tratta, inoltre, fin da prima della riforma del 2022 – la quale ha per l'appunto reso obbligatorie anche la confisca degli *instrumenta delicti* e quelle del prodotto e profitto del reato per tutte le fattispecie del Titolo VIII *bis* c.p. – di una misura ablatoria *da sempre* necessariamente collegata al delitto di esportazione illecita, salvo il caso di appartenenza della *res* a persona estranea al reato. Sul punto, va rilevato come la giurisprudenza si sia sempre dimostrata, in questo come anche in altri ambiti<sup>30</sup>, molto rigorosa e restrittiva nell'interpretazione della locuzione «persona estranea al reato», sicché il campo di applicazione dell'eccezione all'obbligatorietà dell'ablazione si riduce, in pratica, al solo terzo acquirente di buona fede<sup>31</sup>, in linea, del resto, con quanto prescritto dalla giurisprudenza costituzionale in materia di confisca doganale<sup>32</sup>.

Specificamente, nel caso dell'*Atleta vittorioso*, la citata pronuncia di legittimità n. 22/2019 ha asserito<sup>33</sup> che «ai fini della norma in questione, il concetto di estraneità al reato deve essere inteso – attesi i rilevanti interessi sottesi alla applicazione della misura della confisca, volta [...] alla tutela di valori primari dello Stato – in termini di pregnante rigore; dovendosi escludere che tale estraneità possa esulare dalla fattispecie solo in ipotesi di connivenza o, addirittura, di complicità, deve, viceversa ritenersi che [non] debba intendersi estraneo alla commissione dell'illecita esportazione del bene culturale all'estero chi, attraverso il suo comportamento, anche solo colposo o colpevolmente negligente, abbia dato causa al fatto costituente illecito penale o, comunque, abbia tratto consapevole giovamento dalla sua commissione, dovendosi, peraltro, individuare il contenuto del giovamento, in qualsivoglia condizione di favore che sia derivata al soggetto dalla sua non estraneità al fatto astrattamente costituente reato; di tal che detto giovamento è certamente rinvenibile nella posizione di chi, in condizione di non estraneità rispetto alla commissione del reato, si trovi nel possesso del bene culturale, a prescindere dalla destinazione di questo alla produzione di un beneficio materiale in favore del detentore»<sup>34</sup>.

Nel caso di specie, la Cassazione ha fondato la propria valutazione di 'non estraneità', in particolare, su una serie di indici che potremmo definire di 'cecità volontaria'<sup>35</sup>, tra cui il fatto che il fondatore, J.P. Getty, avesse abbandonato il progetto di acquisire il bronzo in seguito alle perplessità espresse in merito alla liceità della sua

---

parere reso dalla Prima Commissione Permanente Affari Costituzionali in occasione della trasformazione da progetto di legge delega a progetto di legge, e risulta consolidato nell'AS 2864 del 2017.

<sup>30</sup> Per una sintesi delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali sul tema si veda, in generale, B. ROMANELLI (2018), pp. 1304-1308.

<sup>31</sup> Così ad es. Cass. pen., III, 2 ottobre 2015, n. 42458, con nota di TESTAGUZZA (2016), pp. 351-352. Rileva criticamente MOTTESE (2019, pp. 1098-1099) che i due profili attinenti, rispettivamente, all'estraneità del terzo al reato e alla verifica della buona fede nell'acquisizione del bene, benché tipicamente sovrapposti in giurisprudenza, si presentano logicamente distinti, attenendo il secondo alla questione – intrinsecamente diversa da quella della estraneità o meno del terzo al reato – dell'appartenenza del bene al terzo stesso.

<sup>32</sup> V. *supra*, nota 12.

<sup>33</sup> Cass. n. 22/2019, § 12.3.1.

<sup>34</sup> La Suprema Corte ha quindi ritenuto «del tutto irrilevante [...] il fatto [...] che il G. Museum sia una istituzione filantropica la quale non preveda alcun costo a carico dei soggetti che ne visitino le sale e che ne possano, in tal modo, apprezzare le opere d'arte ivi custodite» (Cass. n. 22/2019, § 12.3.1).

<sup>35</sup> In senso sostanzialmente adesivo SCOVAZZI (2019), p. 515.



origine dal Metropolitan Museum of Arts e che, in seguito, i responsabili dell'acquisto abbiano fatto affidamento su dichiarazioni relative alla regolarità dell'esportazione dell'opera provenienti esclusivamente da consulenti legali della parte venditrice, in un contesto in cui era nota a tutte le parti della transazione l'esistenza di pretese italiane (e di pregressi procedimenti penali) sulla statua<sup>36</sup>.

Ultima importante peculiarità – e, secondo la tesi del ricorrente Getty Trust, criticità – della confisca di beni culturali oggetto di illecita esportazione è costituita dal fatto che, in base alla formulazione legislativa, non è richiesta per la sua irrogazione l'esistenza di una sentenza di condanna (o di applicazione della pena su richiesta delle parti)<sup>37</sup>. Ne consegue l'applicabilità della misura anche nei casi in cui l'autore del fatto non sia punibile o il reato sia estinto<sup>38</sup>, ad esempio (come nel caso in esame, e di frequente) per prescrizione<sup>39</sup>, e in generale in tutti i casi in cui «il giudizio penale si sia definito con sentenza di proscioglimento per cause che non riguardino la materialità del fatto e non siano tali da interrompere il rapporto fra la *res quae necesse auferre* ed il delitto commesso»<sup>40</sup>. Coerentemente, il legislatore del 2022 ha integrato la disposizione prevedendo, al secondo periodo del primo comma dell'art. 518 *duodevicies* c.p., che, «in caso di estinzione del reato, il giudice procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale», nella forma dell'incidente di esecuzione<sup>41</sup>, il che consente, come si è visto, ove necessario, l'assunzione di prove in udienza, nel rispetto del contraddittorio (co. 5).

Vero è che la *natura* di questa particolare ipotesi di confisca obbligatoria rimane dibattuta. Secondo autorevole dottrina, non presentando essa i caratteri della misura di sicurezza (men che meno di quella di prevenzione) e non potendosi qualificare come pena accessoria, andrebbe inquadrata come misura sanzionatoria *sui generis*, «basata sul presupposto che la permanenza del bene presso l'imputato reca pericolo per

<sup>36</sup> Cfr. Cass. n. 22/2019, § 12.3.2.

<sup>37</sup> Da questo punto di vista la situazione è analoga a quella relativa alla confisca in materia urbanistica su cui, come è noto, è intervenuta, con sentenza 26 marzo 2015, n. 49, la Corte Costituzionale (cfr. anche MANES, 2015a, pp. 61-92; MONGILLO, 2015, pp. 421-432; COLACURCI, 2016, pp. 794-806; MARZADURI, 2016, pp. 124-128; PIERRO, 2016, pp. 397-405), a sciogliere i dubbi di legittimità sollevati in seguito alla sentenza della Corte EDU, II, *Varvara v. Italy*, 29 ottobre 2013, ric. n. 17475/2009 (annotata da BALSAMO, 2014, pp. 1395-1408, e da GALLUZZO, 2014, pp. 57-62). Posta, cioè, la necessità imprescindibile di un accertamento in merito alla materialità dell'offesa e alla responsabilità del soggetto, laddove il legislatore non lo richieda non è necessario che ciò si trasfonda anche in una sentenza di condanna («si tratta [...] non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell'accertamento»). Posizione cui la stessa giurisprudenza EDU appare in seguito essersi allineata, con la già richiamata sentenza *G.I.E.M. v. Italy* del successivo giugno 2018 (v. *supra*, nota 18).

<sup>38</sup> In tema si vedano, *ex plurimis*, DEMURO (2002), pp. 160-161; FERRI (2005), in part. p. 168; CIPOLLA (2011), pp. 2209-2210; LUPARIA (2015), in part. p. 257; CERNUTO (2018), p. 344 s.

<sup>39</sup> Cfr. ad es. Cass. pen., II, 6 giugno 2012, n. 21889; Cass. pen., III, 8 marzo 2018, n. 10468, annotata da MASSARO (2018), pp. 111-128; Cass. pen., III, 7 maggio 2018, n. 19692. È appena il caso di precisare che il delitto di esportazione illecita si configura come reato istantaneo (cfr. per tutti DEMURO, 2002, pp. 154 e 159), dato che l'offesa è puntuale, verificandosi ed esaurendosi nel momento della sottrazione del bene al controllo.

<sup>40</sup> Cass. n. 22/2019, § 12.3; nello stesso senso ad es. Cass. pen., III, 23 dicembre 2009, n. 49438.

<sup>41</sup> In tema cfr. anche L. RAMACCI (2022), p. 144 s.

l'esplicazione della funzione culturale dello stesso bene»<sup>42</sup>. Ma nella giurisprudenza di legittimità<sup>43</sup>, ivi inclusa la sentenza n. 22 del 2019 sul caso dell' *Atleta vittorioso*, anche in risposta alla messa in discussione della compatibilità costituzionale della misura (sul presupposto della sua natura asseritamente afflittivo-sanzionatoria<sup>44</sup> e del correlato conflitto col principio di proporzione come declinato, proprio in materia di confisca e rapporti con l'art. 1 Prot. I CEDU, dalla Corte EDU nella sentenza *GIEM* del 2018)<sup>45</sup>, appare ormai consolidato un diverso inquadramento.

La Suprema Corte ha infatti ribadito, anche nel caso che ci interessa, come questa particolare ipotesi di confisca costituisca una «misura avente carattere recuperatorio, finalizzata ad assicurare il rispetto sostanziale della presuntiva natura pubblica<sup>46</sup> del

---

<sup>42</sup> DEMURO (2002), p. 161.

<sup>43</sup> Cfr. e.g. Cass. pen., III, n. 42458/2015, cit.; Cass. pen., III, n. 19692/2018, cit.; Cass. pen., IV, 16 giugno 2023, n. 25343.

<sup>44</sup> Sulla pregnanza di questa componente insiste in particolare MONTAGNA (2019, p. 6 s.), affermando che tale connaturata afflittività richiederebbe di per sé, anche ritenendo presenti ulteriori rilevanti finalità nella misura in esame (quale quella recuperatoria, di cui si dirà a breve), l'assoggettamento di questa confisca alla pienezza delle garanzie costituzionali e convenzionali in tema di legalità, irretroattività, presunzione di non colpevolezza e proporzionalità. Va però rilevato come una componente afflittiva sia intrinseca a ogni forma di confisca (sull'evoluzione delle confische si rinvia in generale, *ex plurimis*, a NICOSIA, 2012, *passim*; CASTRONUOVO, 2021, pp. 1-11; MARCENÒ, 2018, pp. 4-51) e che per quanto talune 'inversioni metodologiche' e incoerenze ravvisabili nella giurisprudenza, tanto interna quanto della Corte EDU, in tema di qualificazione delle varie forme di confisca e, conseguentemente, applicazione (o meno) delle garanzie costituzionali e convenzionali alle stesse, siano certamente criticabili (in questo senso *ex multis* MOTTESE, 2019, pp. 1092 ss.; CASTRONUOVO, 2021, p. 10 s.; FELICI, 2021, p. 120), per altro verso non sembra logico incentrare l'intero inquadramento di una misura ablativa sul solo effetto inevitabilmente compressivo del diritto di proprietà del soggetto inciso, restando comunque possibili e doverosi, ove correttamente operati, dei distinguo tra le varie misure con analogo effetto.

<sup>45</sup> V. *supra*, nota 18, nonché gli Autori ivi richiamati e, in generale sul tema del requisito della 'proporzionalità' dell'interferenza col diritto di proprietà, come declinato nella giurisprudenza della Corte EDU, da ultimo DI LELLO FINUOLI (2021), pp. 268-274. Per una sintesi del dibattito relativo al diverso profilo legato al potenziale contrasto di questa misura ablativa con la presunzione di non colpevolezza, in particolare alla luce della sentenza Corte EDU *Varvara c. Italia*, cit., della successiva pronuncia C. Cost. n. 49/2015, cit., e della successiva giurisprudenza della Corte EDU, si rinvia, per ragioni di sintesi, a MASSARO (2018), pp. 125-127, e a MOTTESE (2019), pp. 1092-1097.

<sup>46</sup> Presunzione (relativa) di titolarità pubblica che si collega al fatto che previsioni circa la proprietà statale dei rinvenimenti archeologici, analoghe agli attuali artt. 826 c.c. e 91 c.b.c. (su cui v. *supra*, nota 8), sono presenti nell'ordinamento italiano sin dall'adozione della c.d. Legge Rosadi (l. 20 giugno 1909, n. 364). Consolidata in giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. pen., II, 29 ottobre 1973, n. 1693, con nota di L. MAZZA, 1976, pp. 561-568; Cass. pen., II, 11 aprile 1974, n. 2886; Cass. pen., II, 11 dicembre 1995, n. 12087, con nota di PIOLETTI, 1997, pp. 517-522; Cass. pen., II, 3 dicembre 1998, n. 12716; Cass. pen., IV, 5 aprile 2005, n. 12618; Cass. pen., III, 23 dicembre 2009, n. 49439; *contra*, in particolare tra le pronunce più recenti, Cass. pen., III, 25 giugno 1993, n. 6417, con nota di BENINI, 1993, pp. 632-640; Cass. pen., III, 7 giugno 1999, n. 7131, con nota di FIORINO, 2000, pp. 155-159; Cass. pen., III, 18 maggio 2000, n. 5714; Cass. pen., III, 2 luglio 2004, n. 28929, con nota di CIPOLLA e FERRI, 2005, pp. 3451-3465), tale presunzione è tradizionalmente fortemente criticata dalla dottrina (cfr. in particolare L. MAZZA, 1976, pp. 561 ss.; PIOLETTI, 1982, p. 398 s.; PIOLETTI, 1997, pp. 518-522; FIORINO, 2000, pp. 157-159; DEMURO, 2002, p. 129 s.; MANES, 2011, in part. p. 302; MANES, 2015b, in part. pp. 100-102), in particolare ove applicata alla prova di elementi costitutivi del fatto di reato (in relazione ai delitti di illecita appropriazione di reperti archeologici e di ricettazione), mentre è stata ritenuta ammissibile proprio in relazione agli aspetti civili e restitutori legati alla questione della confisca (cfr. in particolare FERRI,

bene culturale» e conseguentemente «a ripristinare la originaria situazione di dominio pubblico» sullo stesso, assicurando «la tutela dell’interesse alla sua custodia, conservazione e, tendenziale, generale fruizione»<sup>47</sup>. Proprio tale finalità recuperatoria, ad avviso della Corte, impedisce, tra l’altro, qualsiasi gradualità della misura, dal momento che lo scopo «o si realizza con la effettiva ablazione del bene e la sua assunzione nell’ambito dei beni di cui lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, ha la piena e materiale disponibilità ovvero non si determina in alcun modo»<sup>48</sup>.

Altrove in giurisprudenza<sup>49</sup>, così come da taluno in dottrina<sup>50</sup>, si è inoltre osservato che una lesione del diritto di proprietà non può, in radice, entrare in gioco in una situazione, come quella in esame, in cui la confisca vada a cadere su beni inalienabili dello Stato, quali sono appunto i beni archeologici, in quanto questi, per definizione, non possono mai essere predicati di ‘appartenenza’, in senso giuridico, a soggetti terzi.

#### 4. La decisione della Corte EDU: legittimità della confisca

Proprio sull’insussistenza di un diritto di proprietà suscettibile di protezione ai sensi dell’art. 1 Prot., legata all’originaria inalienabilità della statua, in quanto rientrante *ex lege* nel patrimonio indisponibile dello Stato, il Governo italiano ha, in effetti, basato la sua principale obiezione all’ammissibilità del ricorso presentato dal Getty Trust. Essendo in radice nullo qualsiasi atto di trasferimento della proprietà del bronzo, ivi incluso il contratto di acquisto concluso nel Regno Unito nel 1977, il ricorrente non avrebbe, cioè, avuto sul bene un interesse tutelabile di fronte alla Corte EDU<sup>51</sup>.

Sotto questo profilo, tuttavia, la Corte di Strasburgo, sulla scorta di numerose decisioni precedenti<sup>52</sup>, ha confermato la sua interpretazione estensiva del concetto di «*possessions*» il cui pacifico godimento è tutelato dalle garanzie convenzionali. Non solo l’espressione va, infatti, intesa come non limitata al diritto di proprietà strettamente inteso, quanto piuttosto comprensiva di altri diritti e interessi a questo collegati (siano essi formalmente riconosciuti o meno nella legislazione domestica)<sup>53</sup>, ma essa va estesa a ricomprendere tutti i casi in cui – come si ritiene sia avvenuto per il Getty Trust<sup>54</sup> – le

---

2005, p. 241 s.; CIPOLLA e FERRI, 2005, p. 3452 s.; A. VISCONTI, 2023a, pp. 224 e 287 ss; in giurisprudenza opera in modo nitido tale distinguo Cass. n. 14792/2016, cit.).

<sup>47</sup> Cass. n. 22/2019, § 8.3.2.

<sup>48</sup> Cass. n. 22/2019, § 13.4.1.

<sup>49</sup> Cfr. Cass. n. 42458/2015, cit.; adesivamente Cass. pen., III, 6 aprile 2017, n. 17223.

<sup>50</sup> Cfr. in particolare CIPOLLA (2011), p. 2207 s.; FERRI (2005), p. 168.

<sup>51</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 242-249.

<sup>52</sup> Cfr. *ex plurimis* Corte EDU, *Iatridis v. Greece.*, G.C., 25 marzo 1999, ric. n. 31107/96; Corte EDU, G.C., *Beyeler v. Italy*, 5 gennaio 2000, ric. n. 33202/96; Corte EDU, II, *Hamer v. Belgium*, 27 novembre 2007, ric. n. 21861/03; Corte EDU, G.C., *Depalle v. France*, 29 marzo 2010, ric. n. 34044/02; Corte EDU, II, *Valle Pierimpiè Società Agricola s.p.a. v. Italy*, 23 settembre 2014, n. 46154/11; Corte EDU, G.C., *Molla Sali v. Greece*, 18 giugno 2020, ric. n. 20452/14.

<sup>53</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 260.

<sup>54</sup> Sulla base della considerazione che risulta indiscussa, in punto di fatto, la conclusione del contratto di compravendita con cui il museo ha acquistato la statua nel 1977 e che, in seguito a essa, il ricorrente è rimasto

circostanze del caso portino a concludere che, almeno in astratto, il ricorrente possa aver maturato, prima che il titolo fosse messo in discussione di fronte alle competenti autorità nazionali, una legittima aspettativa circa la validità dello stesso e il diritto a godere pacificamente il possesso del bene<sup>55</sup>.

Posto quindi che l'attuale situazione possessoria dell'*Atleta vittorioso* può essere considerata, in astratto, tutelabile ai sensi dell'art. 1 Prot., a prescindere dalle sottostanti e aperte questioni circa la titolarità del diritto di proprietà sullo stesso bene<sup>56</sup>, la Corte passa ad analizzare il merito dell'asserita violazione di tale garanzia<sup>57</sup>, esordendo con il riconoscimento della peculiarità del caso sotto esame.

Esso, infatti, «concerne una questione del tutto particolare, ossia la protezione del patrimonio culturale e il recupero di un bene culturale illecitamente esportato attraverso una misura che, per quanto adottata in un procedimento di natura penale, ha effetti civili»<sup>58</sup>. La particolarità della situazione in esame «è dimostrata anche dal fatto che analoghe misure volte al recupero di beni culturali illecitamente esportati sono state progressivamente previste e disciplinate dal diritto internazionale (art. 13.1.d della Convenzione UNESCO del 1970<sup>59</sup> [...], art. 5 della Convenzione UNIDROIT del 1995<sup>60</sup> [...] e art. 14.3 della Convenzione del Consiglio d'Europa concernente le infrazioni

---

in possesso del bene, senza interruzioni (tolti i prestiti per mostre ad altre istituzioni culturali) per oltre quarantacinque anni, per altro in una situazione di forte incertezza circa la legge applicabile (dal punto di vista del diritto internazionale privato) alla soluzione della controversia legale circa la proprietà dello stesso (controversia mai sollevata dallo Stato italiano in sede civile). Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 261 e 263-265.

<sup>55</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 262.

<sup>56</sup> Va annotata, sul punto, la (parziale) *dissenting opinion* del Giudice Wojtyczec, il quale, ritenendo insufficienti i motivi per discostarsi dalla (*rectius*: non aderire pienamente alla) decisione delle corti italiane in merito alla proprietà statuale dell'*Atleta*, afferma che il ricorso del Getty Trust avrebbe dovuto essere rigettato, non essendo nella specie ravvisabile, in radice, alcuna possibile violazione dell'art. 1 Prot. I.

<sup>57</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 266-267. Viene altresì specificato che, benché la complessità del caso in esame (e in particolare l'irrisolta questione del titolo di proprietà sulla *res*) non consenta di classificare con certezza la natura dell'interferenza col diritto al pacifico godimento della 'proprietà' (nel senso estensivo sopra richiamato), è possibile e corretto esaminare la questione alla luce del (solo) principio di portata generale espresso nel primo periodo del comma primo dell'art. 1 Prot., senza interrogarsi circa il fatto che il caso in esame possa considerarsi o meno come astrattamente rientrante nei termini dell'eccezione prevista dal secondo comma (diritto degli Stati a dare esecuzione a disposizioni di legge ritenute necessarie a controllare l'uso della proprietà in conformità all'interesse pubblico o ad assicurare il pagamento di tasse, altri contributi o sanzioni). Ivi, §§ 272-277.

<sup>58</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 278 (traduzione nostra, qui come nelle altre occorrenze).

<sup>59</sup> *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*, adottata a Parigi il 14 novembre 1970 e in vigore dal 24 aprile 1972 (v. anche *supra*, nota 4). In argomento si vedano in generale, ampiamente, P.J. O'KEEFE (2007), *passim*; FORREST (2010), pp. 166-196; STAMATOUDI (2011), pp. 31-66; VRDOLJAK *et al.* (2024), pp. 33 ss., e ivi in particolare CAMPFENS (2024), pp. 341-356.

<sup>60</sup> *UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects*, adottata a Roma il 24 giugno 1995 e in vigore dal 1° luglio 1998; ratificata dall'Italia con la l. 7 giugno 1999, n. 213. Cfr. diffusamente GARDELLA (1998), pp. 997-1030; FORREST (2010), pp. 196-219; STAMATOUDI (2011), pp. 66-111; PROTT (2021), *passim*; VRDOLJAK *et al.* (2024), pp. 499 ss., e ivi in particolare CHECHI e LEE (2024), pp. 579-598.

relative a beni culturali<sup>61</sup> [...] e da quello dell'Unione Europea (Direttiva 2014/60/EU [...])<sup>62</sup>. In aggiunta, l'art. 18 della Convenzione UNESCO del 2001<sup>63</sup> espressamente statuisce che beni del patrimonio culturale subacqueo che vengano recuperati in violazione della Convenzione stessa devono essere confiscati [...]»<sup>64</sup>. Posto, quindi, che la legittimità di un'interferenza statale nel pacifico godimento del diritto di proprietà (nel senso esteso sopra individuato) richiede, in linea generale, che essa sia prevista dalla legge, sia posta nell'interesse pubblico e sia proporzionata, ossia «persegua un corretto bilanciamento tra quanto richiesto dal perseguimento dell'interesse collettivo e le esigenze di protezione dei diritti fondamentali individuali»<sup>65</sup>, la Corte sottolinea, anche sulla scorta di precedenti pronunce<sup>66</sup>, come la valutazione circa la sussistenza di un'eventuale violazione nel caso di specie richieda di «tener conto del fatto che, in ragione della natura unica e insostituibile degli oggetti dotati di valore culturale, gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità laddove siano coinvolti beni culturali»<sup>67</sup>.

Si tratta di una prima affermazione di notevole portata, poiché sancisce, di fatto, una sorta di 'eccezionalità' della disciplina pubblicistica del patrimonio culturale, nell'ambito della quale la legittimità di disposizioni volte alla tutela di quest'ultimo, le quali presentino ricadute anche pesantemente limitative del diritto di proprietà individuale, sembra da valutarsi attribuendo un diverso e maggiore 'peso specifico', nel pur sempre necessario bilanciamento tra interesse pubblico e diritti fondamentali dell'individuo, a favore del primo.

Dal punto di vista della legalità della misura – intesa, come sempre nella giurisprudenza EDU, in riferimento sia alle disposizioni contenute nel testo della legge,

---

<sup>61</sup> *Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property* (CETS n. 221), adottata a Nicosia il 19 maggio 2017, in vigore dal 1° aprile 2022, ratificata dall'Italia con la l. 22 gennaio 2022, n. 6. Si vedano a commento, oltre all'*Explanatory Report to the Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property*, Nicosia, 19 May 2017, anche BIECZYŃSKI (2017), pp. 255-274; FINCHAM (2019), pp. 299-336; MOTTESE (2020), in part. pp. 26 ss.; A. VISCONTI (2023b), in part. pp. 251 ss.

<sup>62</sup> Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il Regolamento UE n. 1024/2012. Per maggiori dettagli e ulteriori riferimenti si rinvia, *ex plurimis*, a BUONOMO (2014); GÓRKA (2016), pp. 27-34; MIGLIO (2016), in part. pp. 867-879; AVETA (2016), pp. 1402-1424; GONZÁLEZ-SUÁREZ (2018), pp. 1-27; ZAGATO (2021), in part. pp. 25-28.

<sup>63</sup> *Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*, in vigore dal 2 gennaio 2009, ratificata dall'Italia con la l. 23 ottobre 2009, n. 157. In argomento si rinvia a SCOVAZZI (2009), pp. 287-303; FORREST (2010), pp. 331-356; P.J. O'KEEFE (2014), *passim*; P.J. O'KEEFE (2020), pp. 295-317; DROMGOOLE (2020), pp. 293-314; Merialdi (2022), pp. 125-151. Specificamente sulle disposizioni penali introdotte nell'ordinamento italiano a seguito della ratifica cfr. A. VISCONTI (2023a), pp. 40-41, 236 e 295-296.

<sup>64</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 279.

<sup>65</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 281; cfr. anche, *ex multis*, Corte EDU, V, *Pařízek v. The Czech Republic*, 12 gennaio 2023, ric. n. 76286/14.

<sup>66</sup> Cfr. in particolare Corte EDU, II, *Petar Matas v. Croatia*, 4 ottobre 2016, ric. n. 40581/12; Corte EDU, I, *SCEA Ferme de Fresnoy v. France*, 1° dicembre 2005, ric. n. 61093/00; Corte EDU, G.C., *Kozacıoğlu v. Turkey*, 19 febbraio 2009, ric. n. 2334/03; Corte EDU, II, *Sinan Yıldız and others v. Türkiye*, 12 gennaio 2010, ric. n. 37959/04.

<sup>67</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 280.

sia all'interpretazione di queste da parte della giurisprudenza<sup>68</sup> – la Corte di Strasburgo rileva come questa confisca fosse prevista dall'ordinamento italiano fin dall'epoca del ritrovamento della statua, all'art. 66 l. n. 1089/1939, per poi transitare, senza soluzione di continuità né modifiche significative, attraverso la legislazione posteriore fino alla reiterazione nell'art. 174, co. 3 c.b.c., disposizione in vigore all'epoca dell'ordine di confisca<sup>69</sup>. Rispetto, specificamente, alla prevedibilità o meno della sua applicazione anche in caso di prescrizione del reato (o, in generale, di assoluzione dei soggetti per questo imputati) e anche a un soggetto che, non concorrente nel reato, avesse acquisito la cosa oggetto di contrabbando senza esercitare la dovuta diligenza – così restando fuori dalla nozione di 'persona estranea al reato' consolidatasi nel diritto vivente – la Corte EDU rileva come tale interpretazione fosse emersa nella giurisprudenza costituzionale fin dal 1974<sup>70</sup>, per poi consolidarsi attraverso successive pronunce della stessa Consulta<sup>71</sup> e della giurisprudenza di legittimità<sup>72</sup>, di talché l'applicabilità della misura nel caso di specie non poteva considerarsi imprevedibile per il ricorrente<sup>73</sup>. Vieppiù considerando che, così come affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità interne guardando al tema della conoscibilità della legge dal diverso angolo prospettico del principio di colpevolezza<sup>74</sup>, anche l'interpretazione della Corte di Strasburgo della 'legalità' come sufficiente accessibilità, precisione e prevedibilità degli esiti applicativi della norma contempla doveri informativi *accresciuti* ove si tratti di persone impegnate in attività professionali o commerciali interessate da specifiche previsioni normative<sup>75</sup> (ivi inclusa, ove necessario, l'acquisizione di «affidabili pareri legali per valutare, in modo ragionevole in rapporto alle circostanze, le potenziali conseguenze legali di una data condotta»)<sup>76</sup>.

---

<sup>68</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 293; cfr. anche, *ex multis*, tra le pronunce più recenti, Corte EDU, I, *Bežanić and Baškarad v. Croatia*, 19 maggio 2022, ric. nn. 16140/15 e 13322/16.

<sup>69</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 299 e 305.

<sup>70</sup> V. *supra*, nota 12.

<sup>71</sup> V. *supra*, nota 12.

<sup>72</sup> Cfr. ad es. Cass. pen., III, 22 ottobre 1975, n. 9803, CED 131009-01; Cass. pen., I, 13 ottobre 1976, n. 1344 (ordinanza), CED 134577-01. V. anche *supra*, note 30 e 31.

<sup>73</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 127-128, 301-306 e 315-317.

<sup>74</sup> «L'ignoranza delle norme incriminatrici [anche] dei c.d. reati di pura creazione legislativa, tenuto conto [...] del relativo "più intenso" dovere di conoscenza da parte dei soggetti che operano nei settori ai quali tali norme appartengono, si rivela, di regola, inescusabile»: C. Cost. 24 marzo 1988, n. 364, a commento della quale cfr., *ex plurimis*, FIANDACA (1988), pp. 1385-1395, e PULITANÒ (1988), pp. 686-730. Tale orientamento è stato poi, come è noto, raccolto e confermato dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. ad es. Cass. pen., S.U., 18 luglio 1994, n. 8154, con nota di BELFIORE, 1995, pp. 154-158; Cass. pen., V, 3 giugno 2008, n. 22205, CED 240440-01; Cass. pen., III, 29 gennaio 2015, n. 11340; Cass. pen., III, 20 aprile 2017, n. 18928, CED 269911-01).

<sup>75</sup> Per un'esplicita presa di posizione circa l'esistenza di 'differenziali di esigibilità' di corretta conoscenza e comprensione delle norme (sostanzialmente) penali a seconda della qualifica professionale del soggetto attivo cfr. altresì, ad es., Corte EDU, G.C., *Lekić v. Slovenia*, 11 dicembre 2018, ric. n. 36480/07; Corte EDU, I, *Georgouleas e Nestoras v. Greece*, 28 maggio 2020, ric. nn. 44612/13 e 45831/13, annotata da PAGELLA (2020), pp. 1628-1630, e da RECCHIONE (2020), pp. 4287-4299; Corte EDU, G.C., *NIT s.r.l. v. Republic of Moldova*, 5 aprile 2022, ric. n. 28470/12.

<sup>76</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 296.

Quanto alla natura della confisca sotto esame, la Corte EDU sembra aderire alla posizione della giurisprudenza interna circa la sua funzione eminentemente *non* sanzionatoria («per quanto, nei confronti dell'autore del reato, essa possa anche costituire una sanzione»), bensì primariamente «mirata al recupero di uno specifico oggetto, finalizzato ad assicurare il rispetto dell'interesse pubblico violato dall'esportazione illecita attraverso la ricostituzione del 'controllo pubblico originario'» sulla *res*, tanto nel caso tale interesse consista nel recuperare detto controllo «su cose che, essendo *extra commercium*, sono possedute dallo Stato e non possono essere appropriate da soggetti privati (incluse terze parti)», quanto nel caso esso si espliciti nel «prevenire che beni culturali in proprietà privata vengano rimossi dal territorio dello Stato senza essere assoggettati a verifica da parte di questo»<sup>77</sup>.

La Corte arriva a questa conclusione anche sulla scorta del portato di pronunce precedenti – tra cui proprio la già richiamata *GIEM c. Italia*<sup>78</sup> – ricordando come non tutte le confische, per quanto applicate dal giudice penale, abbiano la stessa natura<sup>79</sup>, e come quelle di carattere non punitivo non risultino soggette alle garanzie poste dall'art. 7 Conv. EDU, potendo quindi *a maggior ragione* essere applicate anche in caso di prescrizione del reato, e anche a soggetti terzi, non coinvolti nel procedimento penale, alla duplice condizione che vi sia stato un accertamento in merito all'illecita acquisizione del possesso del bene confiscato e che il soggetto terzo abbia avuto, anche dopo la conclusione del procedimento penale stesso, una ragionevole possibilità di far valere le proprie ragioni di fronte all'autorità competente a decidere sulla misura ablatoria (tanto essendo sufficiente a soddisfare le garanzie poste dall'art. 1 Prot.)<sup>80</sup>.

Passando quindi a valutare la ragionevolezza del bilanciamento legislativo tra tutela dell'interesse pubblico perseguito con la misura ablatoria sotto esame e la compromissione dei diritti individuali da questa implicata, un primo profilo preso in considerazione dalla Corte EDU riguarda l'asserzione del ricorrente che l'assenza di un termine di prescrizione per la confisca di beni culturali illecitamente esportati renda di per sé illegittima (in quanto imprevedibile nella sua concreta applicazione, oltre che, per definizione, sproporzionata) tale misura<sup>81</sup>.

Rilevato, in linea generale, che l'assenza di un termine di prescrizione «non rappresenta un elemento che, di per sé, possa automaticamente qualificare l'interferenza col diritto di proprietà in questione come imprevedibile o arbitraria e dunque

---

<sup>77</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 314.

<sup>78</sup> V. *supra*, nota 18. La Corte di Strasburgo sottolinea qui come, avendo ammesso la possibilità di applicare anche confische di natura squisitamente punitiva in caso di estinzione del reato per prescrizione, a condizione che i diritti della difesa siano stati rispettati e che la misura risulti proporzionata, non sarebbe logico negarne l'applicabilità nel caso in cui, avendo natura diversa, tali misure non siano neppure soggette alle garanzie di cui all'art. 7 Conv. EDU. Cfr. specificamente Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 310 e 312.

<sup>79</sup> V. anche *supra*, nota 44.

<sup>80</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 308-313 e 325. Cfr. altresì, *ex multis*, le richiamate pronunce Corte EDU, I, *Yldirim v. Italy*, 14 aprile 2003, ric. n. 38602/02; Corte EDU, IV, *Talbis and Viziteu v. Romania*, 26 giugno 2018, ric. n. 47911/15; Corte EDU, III, *Balsamo v. San Marino*, 8 ottobre 2019, ric. nn. 20319/17 e 21414/17; Corte EDU, IV, *Voiculescu and others v. Romania*, 22 febbraio 2022, ric. n. 502/15.

<sup>81</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 286.

contrastante col principio di legalità di cui all'art. 1 Prot.»<sup>82</sup>, la Corte torna a sottolineare che, *nello specifico*, occorre inoltre tenere conto del fatto che «nel settore del patrimonio culturale gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità, non da ultimo perché questo tipo di misure perseguono lo scopo di recuperare oggetti unici e insostituibili»<sup>83</sup>, e che, coerentemente, «l'assenza di previsioni legislative o di altro genere che fissino termini di prescrizione per le azioni volte al recupero di beni culturali rubati o illecitamente esportati risulta essere un tratto distintivo dell'ordinamento di numerosi Stati, ivi inclusi Stati membri del Consiglio d'Europa»<sup>84</sup>.

Più in generale, la legittimità dell'interesse pubblico perseguito attraverso la misura ablatoria contestata deve essere valutata non isolatamente, ma in un'ottica 'di sistema', e in particolare in accordo coi principi generali del diritto internazionale e con gli obblighi risultanti da altri trattati e convenzioni<sup>85</sup>. Nel campo che qui rileva – la tutela del patrimonio culturale – questo significa tenere in adeguata considerazione l'ampio quadro normativo internazionale ed eurounitario che pone al centro proprio tale tutela, riconoscendo e confermando la legittimità dell'interesse di ciascuno Stato a prevedere misure volte a proteggere tale patrimonio da esportazioni illecite e/o a recuperarlo ove una violazione abbia luogo, in vista del godimento pubblico dell'opera d'arte o oggetto d'antichità in questione<sup>86</sup>.

Questo non può che riflettersi anche sul giudizio circa la proporzionalità ed equità della misura ablatoria, che va comunque compiuto per mezzo di un'analisi complessiva dei diversi interessi in gioco, condotta non solo in relazione alla questione della compensazione, ma più in generale tenendo in considerazione la condotta delle parti in conflitto, ivi inclusi i mezzi utilizzati dallo Stato e la loro implementazione pratica<sup>87</sup>.

Rispetto alla posizione del ricorrente<sup>88</sup>, questo implica considerare, da un lato, se le autorità procedenti abbiano debitamente valutato il livello di diligenza da questi adottato nel caso concreto e, per altro verso, tenere conto del fatto che costui abbia *effettivamente* esercitato (o meno) tutte le cautele necessarie a verificare la legittima

<sup>82</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 324.

<sup>83</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 322; v. anche § 347.

<sup>84</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 323.

<sup>85</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 335-339. Cfr. altresì, *ex plurimis*, Corte EDU, G.C., *Demir and Baykara v. Turkey*, 12 novembre 2008, ric. n. 34503/97; Corte EDU, III, *Gyrlyan v. Russia*, 9 ottobre 2018, ric. n. 35943/15; Corte EDU, G.C., *X and others v. Bulgaria*, 2 febbraio 2021, ric. n. 22457/16.

<sup>86</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 340-342. V. anche *supra*, note 59-63. La Corte sottolinea anche come «la conservazione del patrimonio culturale e, ove appropriato, il suo uso sostenibile hanno lo scopo, in aggiunta a consentire il mantenimento di una certa qualità della vita, di preservare le radici storiche, culturali e artistiche di un territorio e dei suoi abitanti. Come tali, costituiscono un valore essenziale, la protezione e promozione del quale costituisce un dovere delle autorità pubbliche» (ivi, § 340), richiamando in tal senso numerose pronunce precedenti (cfr. ad es. Corte EDU, V, *Debilianovi v. Bulgaria*, 29 marzo 2007, ric. n. 61951/00; Corte EDU, IV, *Potomska and Potomski v. Poland*, 4 novembre 2014, ric. n. 33949/05; Corte EDU, *Petar Matas*, cit.; Corte EDU, I, *Malliakou and others v. Greece*, 8 novembre 2018, ric. n. 78005/11).

<sup>87</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 374-375, anche in riferimento a Corte EDU, *Beyeler v. Italy*, cit., e a Corte EDU, IV, *Vod Baur Impex s.r.l. v. Romania*, 26 aprile 2022, ric. n. 17060/15.

<sup>88</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 376.



provenienza del bene<sup>89</sup>. Rispetto alla posizione delle autorità nazionali<sup>90</sup>, occorre valutarne il rispetto del principio di «*good governance*», ossia se queste abbiano agito in modo tempestivo e coerente nel tempo (il che non è di per sé inficiato da occasionali errori o negligenze)<sup>91</sup>. Rispetto, infine, alla presenza o assenza di compensazione, e agli eventuali termini della stessa a norma della legislazione nazionale, per quanto la relativa considerazione sia essenziale a valutare se la misura ablatoria gravi in modo sproporzionato sul ricorrente, la Corte rileva che la mancata previsione di una compensazione non è, *di per sé*, fattore sufficiente a integrare una violazione dell'art. 1 Prot.<sup>92</sup>.

Nel caso della confisca dell'*Atleta vittorioso*, in particolare, la Corte EDU ha ritenuto che, posta la sufficiente chiarezza delle regole in materia di diligenza nella legislazione italiana, e posto che la specifica «natura della transazione in esame giustificava un elevato standard di diligenza»<sup>93</sup>, conformemente, del resto, a quanto previsto da fonti internazionali quali l'art. 4 della Convenzione UNIDROIT del 1995<sup>94</sup> o l'art. 10.2 della Direttiva 2014/60/EU<sup>95</sup>, la valutazione compiuta dalla Corte di Cassazione italiana in merito alla condotta del Getty Trust nell'acquisizione della statua appare ragionevole e condivisibile quanto alla conclusione che il ricorrente sia stato negligente, e come tale non qualificabile come 'terzo acquirente di buona fede', dovendo anzi ritenersi che i rappresentanti del museo «avessero, al minimo, ragioni molto pesanti per dubitare della legittima provenienza» del bene<sup>96</sup>.

Il fatto che i rappresentanti del Getty Trust, nel corso delle trattative per l'acquisto dell'opera, fossero perfettamente consapevoli dell'esistenza di pretese italiane sulla statua, tanto che J.P. Getty stesso, prima di morire, aveva imposto, come condizione per l'acquisto, l'accertamento dell'effettiva lecita provenienza del bene, e il fatto che, dopo la sua morte, gli stessi rappresentanti del trust avessero richiesto una serie di pareri legali sul punto, affidandosi però, reiteratamente, sempre e solo a esperti che agivano

<sup>89</sup> Cfr. ancora Corte EDU, *Beyeler v. Italy*, cit., in part. § 41.

<sup>90</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 377.

<sup>91</sup> Cfr. altresì Corte EDU, *Petar Matas v. Croatia*, cit.; Corte EDU, *Beyeler v. Italy*, cit.; Corte EDU, IV, *Moskal v. Poland*, 15 settembre 2009, ric. n. 10373/05; Corte EDU, I, *Romeva v. North Macedonia*, 12 dicembre 2019, ric. n. 32141/10.

<sup>92</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 378, anche in riferimento a Corte EDU, *Depalle v. France*, cit.; Corte EDU, V, *Berger-Krall and others v. Slovenia*, 28 maggio 2013, ric. n. 14717/04; Corte EDU, V, *O' Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd. V. Ireland*, 7 giugno 2018, ric. n. 44460/16.

<sup>93</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 381. Ancora più elevato nella parziale opinione dissidente del Giudice Wojtyczek (v. *supra*, nota 56), ad avviso del quale «il mercato dei beni culturali presenta una serie di caratteristiche peculiari. Gli acquirenti si assumono il rischio che lo specifico bene culturale che desiderano acquistare da un venditore privato possa, in realtà, essere proprietà di uno Stato o di un soggetto terzo privato» (si desume in ragione della considerevole massa di oggetti provenienza illecita notoriamente circolanti sul mercato legale: in tema cfr., per tutti, MACKENZIE e YATES, 2016, pp. 70-86; YATES e BERZINA, 2020, pp. 73-84; nonché, da ultimo e per ulteriori riferimenti, A. VISCONTI, 2023a, pp. 142-162). «Perciò, spetta loro agire con particolare diligenza e cautela e intraprendere tutti i passi necessari a verificare l'effettiva possibilità di sottoscrivere un contratto legalmente valido».

<sup>94</sup> V. *supra*, nota 60, nonché, diffusamente ROODT (2024), pp. 561-578.

<sup>95</sup> V. *supra*, nota 62.

<sup>96</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 386.

per conto della parte venditrice, come pure a informazioni fornite da ‘fonti confidenziali’ della stessa e, spesso, a opinioni espresse in modo vago e superficiale, inficiano la tesi della buona fede dell’acquirente. Altrettanto rilevante è il fatto che il ricorrente non abbia mai richiesto – in assenza di spontanea ostensione da parte del venditore – alcuna prova relativa, specificamente, alla lecita esportazione del bene dall’Italia, malgrado fosse a conoscenza delle relative previsioni di legge. A tutti gli effetti, i rappresentanti del trust agirono in violazione delle specifiche indicazioni fornite dal fondatore. Tutti elementi che, debitamente valorizzati nella motivazione della Corte di Cassazione, confermano, nella valutazione della Corte EDU, la ragionevolezza del disconoscimento della buona fede del ricorrente<sup>97</sup>.

D’altro canto, nel valutare l’adeguatezza della condotta tenuta dalle autorità italiane, la Corte EDU riconosce che, considerata anche la complessità della situazione, fattuale e normativa (a livello internazionale), e la necessità di cooperazione (per lo più negata) da parte di autorità straniere, le iniziative intraprese nel corso del tempo non solo confermano una chiara e costante volontà di recuperare l’*Atleta*, ma denotano un’azione, *nel complesso*, tempestiva e diligente<sup>98</sup>.

Quanto all’assenza di compensazione per la perdita dell’opera, «cruciale» si rivela la – al minimo – negligenza dimostrata dal Getty Trust nell’acquisizione della statua<sup>99</sup>. Ai ricorrenti doveva infatti risultare perfettamente chiaro, al momento dell’acquisto, che la misura ablatoria prevista dalla legge italiana per i casi di illecita esportazione di beni culturali non contemplava (e non contempla) alcun indennizzo per i terzi, ove questi non abbiano agito diligentemente, e la Corte di Strasburgo ritiene che la condotta tenuta nel corso delle trattative denoti – al minimo – l’accettazione del rischio, da parte del Getty Trust, di subire in futuro una confisca senza pagamento di alcuna compensazione, di talché l’effettiva assenza di tale indennizzo non può rendere la misura ablatoria sproporzionata, nel caso in esame<sup>100</sup>.

In definitiva, considerato che, da un lato, non può ritenersi che il museo abbia maturato, in ragione di un’inerzia delle autorità italiane, alcuna legittima aspettativa di ritenzione del bene, e che, per altro verso, la misura di negligenza dimostrata nell’acquisto dello stesso rende inconferente, nel caso di specie, la questione della compensazione per la perdita economica subita, ribadito ulteriormente il margine particolarmente ampio di discrezionalità spettante agli Stati nell’individuazione delle misure necessarie alla tutela dell’‘interesse generale’ in materia di protezione del patrimonio culturale, la Corte di Strasburgo conclude per l’assenza di qualsiasi violazione dell’art. 1 Prot. I da parte dell’Italia<sup>101</sup>.

---

<sup>97</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 384-390.

<sup>98</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 391-400.

<sup>99</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 401.

<sup>100</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 401-404.

<sup>101</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, §§ 405-409.

## 5. Qualche considerazione conclusiva sulle condizioni di legittimità della confisca di beni culturali illecitamente esportati.

La pronuncia sopra sinteticamente analizzata non metterà necessariamente la parola ‘fine’ alla tormentata vicenda dell’*Atleta vittorioso*, non solo perché, mentre si scrive, ne è ancora possibile l’appello di fronte alla *Grande Chambre* (eventualità che il Getty Trust ha immediatamente dichiarato di star considerando)<sup>102</sup>, ma soprattutto perché, anche ove l’attuale statuizione divenisse definitiva, questa non avrà necessariamente un impatto sulle autonome valutazioni delle autorità statunitensi in merito al riconoscimento ed esecuzione, o meno, del provvedimento di confisca emesso da quelle italiane, non essendo gli Stati Uniti un membro del Consiglio d’Europa<sup>103</sup>.

Dal punto di vista della legittimità della confisca di beni culturali oggetto di illecita esportazione di cui (già all’art. 174, co. 3 c.b.c., e oggi) all’art. 518 *duodevicies*, co. 1 c.p., tuttavia, la pronuncia segna certamente un importante punto a favore di quell’orientamento interpretativo che da tempo ne asserisce la natura non punitiva e, specificamente, recuperatoria, il che consente, come si è visto, un significativo ampliamento dei suoi margini di operatività anche in assenza di condanna e anche nei confronti del terzo non concorrente nell’illecito, pur restando ferma la necessità che quest’ultimo sia accertato nella sua materialità.

Anzi, nel passaggio in cui la Corte EDU si spinge a riconoscere tale finalità ripristinatoria anche nei casi in cui questa confisca venga applicata al fine di ricostituire il controllo pubblico su beni culturali in proprietà *privata*, sulla base dell’interesse statale a esercitare tale controllo al momento dell’uscita del bene dal territorio nazionale<sup>104</sup>, essa di fatto finisce per dare nuova forza a quella giurisprudenza interna<sup>105</sup> che, in varie occasioni, ha esteso tale inquadramento della misura ablatoria alla confisca di *res* che, non avendo natura archeologica – e come tali non essendo soggette a presunzione di proprietà pubblica – e neppure essendo altrimenti in proprietà pubblica, non potrebbero essere predicate, in senso stretto, di ‘recupero’ al patrimonio dello Stato, dal momento che in tali casi esse vengono, a tutti gli effetti, *trasferite* dal patrimonio dell’autore del reato, o del terzo a questo ‘non estraneo’ (negli ampi termini sopra esposti), a quello pubblico.

Come altrove si è avuto modo di osservare<sup>106</sup>, proprio quest’ultima giurisprudenza interna presenta, in effetti, dei passaggi argomentativi problematici, soprattutto quando estende acriticamente il collegamento tra presunzione di proprietà

---

<sup>102</sup> Cfr. E. POVOLEDO, “Court Says Italy Is Rightful Owner of Bronze Held by Getty Museum”, *The New York Times*, 2 maggio 2014.

<sup>103</sup> Tanto più non avendo la Corte EDU voluto prendere una posizione netta, come si è visto, in merito alla complessa questione della sussistenza o meno di un titolo di proprietà statale sul bene, e dunque sulla qualificabilità di questo, da un lato, come inalienabile, e dall’altro, oltre che come illecitamente esportato, anche come rubato. In tema si rinvia, per tutti, a GERSTENBLITH (2016), pp. 5-16.

<sup>104</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 314, cit.

<sup>105</sup> Relativa ad es. all’esportazione illecita di opere d’arte (Cass. n. 10468/2108, cit.) o di volumi antichi (Cass. n. 17223/2017, cit.).

<sup>106</sup> Cfr. A. VISCONTI (2023a), pp. 288-291.

pubblica dei beni culturali e natura non punitiva, in quanto ‘recuperatoria’, della misura ablatoria in esame a questa seconda tipologia di casi.

Come sopra illustrato, infatti, la proprietà dello stato *ex lege* di tutti i reperti (salva la possibilità di conferire allo scopritore parte delle cose ritrovate a titolo di premio), contemplata dal nostro ordinamento fin dal 1909, fonda l’asserzione della sussistenza di una presunzione (vincibile) di proprietà pubblica in relazione ai beni di natura archeologica; posizione, come si è detto, legittimamente sostenibile rispetto a profili più ‘restitutori’ che strettamente sanzionatori legati proprio alla questione della confisca, la quale, formalmente pubblicistica<sup>107</sup>, appare perseguire qui scopi sostanzialmente privatistico-ripristinatori, purché, appunto, applicata *specificamente* a beni di natura *archeologica*. Questi presupposti vengono però meno quando il bene oggetto di illecita esportazione, consumata o tentata, *non* abbia natura archeologica, in particolare laddove non si tratti *neppure* di un bene comunque in proprietà pubblica (verificato o meno)<sup>108</sup>. È vero, infatti, che il Codice dei beni culturali, all’art. 70, prevede, all’atto dell’esportazione, la possibilità di acquisto coattivo del bene da parte dello Stato (in alternativa alla semplice dichiarazione di interesse culturale), ma tale passaggio alla proprietà pubblica non è affatto automatico<sup>109</sup>, e nella prassi è relativamente infrequente. Non sembra quindi si possa parlare, per i beni culturali in proprietà privata illecitamente esportati, di una natura propriamente ‘restitutoria’ o ‘recuperatoria’ della confisca.

Piuttosto, è innegabile che qui il legislatore, per un verso, *sanzioni* (quanto meno nei confronti dell’autore del reato che sia anche il proprietario della *res*) il tentativo di sottrarre il bene alla *possibilità* di acquisizione dello stesso al patrimonio pubblico (in caso di beni non già precedentemente dichiarati di interesse culturale), ovvero al complesso dei controlli pubblici sullo stesso (in caso di beni già notificati), e per altro verso, *erga omnes*, acquisisca al patrimonio dello Stato un bene che ha *già dimostratamente* corso il rischio di uscire dalla sfera dei controlli e potestà pubblici a tutela del patrimonio culturale nazionale, rimediando così a un *pericolo* di dispersione della *res* e di vanificazione della sua funzione culturale<sup>110</sup> ormai *concretizzatosi* nei fatti. Trattati che

---

<sup>107</sup> Qualificano espressamente la misura come amministrativa (e non penale) ad es. Cass. n. 42458/2015, cit.; Cass. n. 17223/2017, cit.; Cass. n. 19692/2018, cit.; analogamente in dottrina ad es. BATTARINO e PALOMBA (2021), p. 272.

<sup>108</sup> Stante la presunzione di rilevanza culturale, e collegato assoggettamento a tutte le disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004, prevista per i beni in proprietà pubblica o assimilata (i.e. di persone giuridiche private senza fini di lucro) dall’art. 10, co. 1 c.b.c. In tema non si può in questa sede che limitarsi a rinviare ai riferimenti dottrinali e giurisprudenziali da ultimo segnalati in A. VISCONTI (2024), in part. pp. 98 ss.

<sup>109</sup> Il bene dovrà non solo presentare quei caratteri di particolare rilevanza culturale, da ultimo specificati in modo più stringente con d.m. 6 dicembre 2017, n. 537 (*Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione da parte degli uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico*), che ne giustificano la dichiarazione di interesse culturale e conseguente esclusione dall’uscita o esportazione permanenti (cfr. in tema anche PIRRI VALENTINI, 2023, in part. pp. 58-67 e 165-188), ma anche, onde, da un lato, una così marcata interferenza col diritto di proprietà privata e, dall’altro, l’esborso di fondi pubblici, siano giustificati, una particolare importanza per l’integrità del patrimonio culturale nazionale e per l’arricchimento e il completamento delle collezioni pubbliche. In argomento si rinvia, *ex plurimis*, a CERNUTO (2018), pp. 339-341.

<sup>110</sup> Si veda ancora DEMURO (2002), p. 161.

possono certo, a loro volta, attestare una natura ‘non eminentemente sanzionatoria’ della misura, anche nell’ipotesi in esame, attraendola nell’ampia famiglia delle confische ‘di natura riparativa’ («*restorative in nature*»), dalla Corte EDU sottratte, come confermato anche dalla pronuncia in commento, alle più stringenti garanzie dell’art. 7 Conv.<sup>111</sup>. Tuttavia, in questo caso, il giudizio sulla *proporzionalità* della misura ablatoria ai sensi dell’art. 1 Prot. I potrebbe, nei singoli casi, essere rivisto a favore del ricorrente privato.

In un passo finale della motivazione, infatti, la Corte EDU, evidenziando come, nella complessiva vicenda dell’*Atleta di Fano*, non siano mancati passaggi in cui lo Stato italiano ha omesso di perseguire con la dovuta diligenza e tempestività il recupero della statua, conclude affermando che, tuttavia, «diversamente dal caso *Beyeler*<sup>112</sup>, in cui il bene culturale in questione era legittimamente nella proprietà di un individuo privato, la negligenza delle autorità nazionali nel caso qui in esame non ha comportato a loro favore nessun indebito arricchimento, avendo queste ragionevolmente dimostrato l’appartenenza della statua al patrimonio culturale nazionale»<sup>113</sup>.

Se ne deduce, *a contrario*, che, nel caso di applicazione della confisca a un bene culturale (indiscutibilmente) *privato* oggetto di esportazione illecita, lo scrutinio circa tempestività e coerenza nel tempo (*good governance*) dell’azione delle autorità pubbliche dovrebbe essere molto più stringente, fino a portare, in presenza di inerzie o ritardi significativi, addebitabili allo Stato, a un diverso giudizio in merito alla ragionevolezza del sacrificio imposto al diritto di proprietà del soggetto attinto dalla confisca, potendosi in ipotesi ravvisare, a parità di altre condizioni, una effettiva violazione dell’art. 1 Prot.

Sulla stessa linea, per altro, la Corte EDU sottolinea anche come, nel caso dell’*Atleta vittorioso*, le autorità italiane stessero operando «in un vuoto legale, dal momento che nessuno degli strumenti internazionali che avrebbero potuto aiutarle nel recupero del bene culturale illecitamente esportato era in vigore all’epoca [...]. Per contro, [...] oggi, in uno scenario analogo, le autorità nazionali sarebbero soggette all’obbligo di rispettare strettamente i limiti temporali e le regole procedurali stabiliti nella Convenzione UNIDROIT del 1995 e nelle disposizioni interne di trasposizione della Direttiva 2014/60/EU, in tutti i casi in cui queste risultassero applicabili»<sup>114</sup>.

Insomma, Ministero, Soprintendenze e Governo italiani sono avvertiti: pur accordato dalla Corte EDU un favore di massima all’esigenza degli Stati di proteggere il proprio patrimonio culturale, e pur in presenza di un generale inquadramento come misura ‘non sanzionatoria’ della confisca di beni culturali illecitamente esportati dal territorio nazionale di cui (oggi) all’art. 518 *duodevicies*, co. 1 c.p., il giudizio sulla

---

<sup>111</sup> Cfr. Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 312, cit.

<sup>112</sup> V. *supra*, nota 52. Il caso, relativo a un diverso tipo di procedimento (acquisto in prelazione), concerneva appunto un dipinto di Van Gogh, notificato quale bene culturale, nella proprietà di un privato cittadino. Nel valutare la ragionevolezza del bilanciamento tra interesse pubblico e diritti individuali, in quel caso la Corte EDU ritenne che l’applicazione della prelazione solo a seguito di ingiustificati ritardi del Ministero nel far valere i propri diritti, con acquisizione del bene a un prezzo molto al di sotto del valore che questo aveva assunto sul mercato nel momento in cui fu espropriato, avesse comportato una sproporzionata e ingiusta compressione del diritto di proprietà del ricorrente, e quindi una violazione dell’art. 1 Prot. I (§§ 120-122).

<sup>113</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 407.

<sup>114</sup> Corte EDU, *Getty v. Italy*, § 407.

legittimità dell'applicazione in concreto della misura ablatoria in parola non è affatto scontato, in particolare ove questa debba essere applicata a beni culturali in proprietà privata, per quanto notificati. Meglio prestare la debita attenzione, allora, alla tempestività e correttezza procedurale delle azioni recuperatorie poste in atto.

## Bibliografia

ALESSANDRI, Alberto (1989): "Confisca nel diritto penale", in *Digesto delle discipline penalistiche*, vol. III (Torino, Utet), pp. 39-57

APRILE, Ercole (1997): "La confisca in materia di contrabbando doganale dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1997", *Il nuovo diritto*, 4, pp. 293-301

AVETA, Raffaele (2016): "La 'due diligence' nell'acquisto di beni mobili di interesse storico-artistico", *Rassegna di diritto civile*, 4, pp. 1402-1424

BALSAMO, Antonio (2014): "La Corte Europea e la 'confisca senza condanna' per la lottizzazione abusiva", *Cassazione penale*, 4, pp. 1395-1408

BATTARINO, Giuseppe, e PALOMBA, Annalisa (2021): "Le sanzioni", in CABIDDU, Maria Agostina, e GRASSO, Nicola (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, 3za ed. (Torino, Giappichelli), pp. 271-301

BELFIORE, Elio (1995): "Brevi note sul problema della scusabilità dell'ignorantia legis", *Foro italiano*, II, 3, pp. 154-158

BENINI, Stefano (1993): "Sulla liceità del possesso di beni archeologici da parte di privati", *Foro italiano*, II, 11, pp. 632-640

BIECZYŃSKI, Mateusz Maria (2017): "The Nicosia Convention 2017: A New International Instrument Regarding Criminal Offences against Cultural Property", *Santander Art & Culture Law Review*, 3(2), pp. 255-274

BUONOMO, Giampiero (2015): "La richiesta di pubblicità dell'udienza sull'appartenenza dell'Atleta di Fano", *Diritto penale e processo*, 9, pp. 1173-1183

BUONOMO, Roberta (2014): "La restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro alla luce della Direttiva 2014/60/UE", *Aedon*, 3, DOI: 10.7390/78740

CAMPFENS, Evelien (2024): “Article 13 of the 1970 UNESCO Convention: Requirements of National Laws”, in VRDOLJAK, Ana Filipa, JAKUBOWSKI, Andrzej, CHECHI, Alessandro (eds.), *The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property. A Commentary* (Oxford-New York, Oxford University Press), pp. 341-356

CARBONI, Luca (2015): “La Corte Costituzionale prosegue il suo cammino verso l’affermazione del principio di pubblicità”, *Diritto penale contemporaneo*, 22 giugno ([https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1434921755CARBONI\\_2015.pdf](https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1434921755CARBONI_2015.pdf), ultimo accesso 12.05.2024)

CASTRONUOVO, Donato (2021): “‘Nomen plurale tantum’. Le confische tra principi costituzionali e convenzionali. Una introduzione”, in CASTRONUOVO, Donato e GRANDI, Ciro (a cura di), *Confische e misure patrimoniali nella dimensione interna ed europea* Napoli, Jovene), pp. 1-11

CERNUTO, Giuseppe (2018): “D. lg. 22.1.2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, in EPIDENDIO, Tomaso, e VARRASO, Gianluca (a cura di), *Codice delle confische* (Milano, Giuffrè), pp. 335-371

CHECHI, Alessandro, CONTEL, Raphael, RENOLD, Marc-André (2019): “Case Victorious Youth – Italy v. J. Paul Getty Museum”, *ArThemis* (<https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/victorious-youth-2013-italy-v-j-paul-getty-museum>, ultimo accesso 12.05.2024)

CHECHI, Alessandro, and LEE, Keun-Gwan (2024): “Article 5 of the 1995 UNIDROIT Convention: Claims for Illegally Exported Cultural Objects”, in VRDOLJAK, Ana Filipa, JAKUBOWSKI, Andrzej, CHECHI, Alessandro (eds.), *The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property. A Commentary* (Oxford-New York, Oxford University Press), pp. 579-598

CIPOLLA, Pierluigi (2011): “Sulla obbligatorietà della confisca di beni culturali appartenenti allo Stato illecitamente esportati”, *Giurisprudenza di merito*, 9, pp. 2197-2212

CIPOLLA, Pierluigi e FERRI, Paolo Giorgio (2005): “Il recente codice dei beni culturali e la continuità normativa in tema di accertamento della culturalità del bene”, *Cassazione penale*, 11, pp. 3451-3465

COLACURCI, Marco (2016): “La nozione di ‘materia penale’ nella sentenza n. 49/2015 della Corte costituzionale: un argine alla pan-penalizzazione?”, *Cassazione penale*, 2, pp. 794-806

DEMURO, Gian Paolo (2002): *Beni culturali e tecniche di tutela penale* (Milano, Giuffrè)

DEMURO, Gian Paolo (2022): “I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis”, *Diritto penale contemporaneo - Riv. trim.*, 1/2022, pp. 1-26

DI LELLO FINUOLI, Marina (2021): *La confisca ante delictum e il principio di proporzione* (Torino, Giappichelli)

DROMGOOLE, Sarah (2020): “The 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage and Its Principles Relating to the Recovery and Disposition of Material from Shipwreck”, in CARSTENS, Anne-Marie, and VARNER, Elizabeth (eds.), *Intersections in International Cultural Heritage Law* (Oxford-New York, Oxford University Press), pp. 293-314

EPIDENDIO, Tomaso (2018): “La Grande Camera della Corte EDU sulla confisca senza condanna: ‘oltre l’urbanistica la guerra tra le Corti’, l’interpretazione delle sentenze e i diritti delle persone giuridiche”, *Giurisprudenza costituzionale*, 5, pp. 2154-2168

FELICI, Gilberto (2021): “Confiscation non-conviction based: un breve sguardo d’insieme sulla Corte di Strasburgo”, in CASTRONUOVO, Donato e GRANDI, Ciro (a cura di), *Confische e misure patrimoniali nella dimensione interna ed europea* (Napoli, Jovene), pp. 115-128

FERRI, Paolo Giorgio (2005): “Uscita o esportazione illecite”, in MANNA, Adelmo (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio. Gli illeciti penali* (Milano, Giuffrè), pp. 165-262

FIANDACA, Giovanni (1988): “Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della legge penale: ‘prima lettura’ della sentenza n. 364/88”, *Foro italiano*, I, 5, pp. 1385-1395

FINCHAM, Derek (2019): “The Blood Antiquities Convention as a Paradigm for Cultural Property Crime Reduction”, *Cardozo Arts & Entertainment Law Journal*, 37(2), pp. 299-336

FIORINO, Ethel (2000): “Osservazioni sulla presunzione di illiceità del possesso privato di cose d’antichità e d’arte”, *Cassazione penale*, 1, pp. 155-159

FLORA, Giovanni e LUCIANI, Michela (1999): “Il regime sanzionatorio ed i profili processuali”, in FLORA, Giovanni, BERNASCONI, Costanza, LUCIANI, Michela, FRANCHINI, Claudio, *I reati doganali* (Padova, Cedam), pp. 133-179

FORREST, Craig (2010): *International Law and the Protection of Cultural Heritage* (Abingdon-New York, Routledge)

GALATI, Concetto, e VARRASO, Gianluca (2018): “D.P.R. 23.1.1973, n. 43 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale”, in EPIDENDIO,



Tomaso, e VARRASO, Gianluca (a cura di), *Codice delle confische* (Milano, Giuffrè), pp. 459-483

GALLUZZO, Fabrizio (2014): "Lottizzazione abusiva: la declaratoria di prescrizione preclude l'irrogazione della confisca", *Diritto penale e processo*, 12, pp. 57-62

GARDELLA, Anna (1998): "Nuove prospettive per la protezione internazionale dei beni culturali: la Convenzione dell'UNIDROIT del 24 giugno 1995", *Diritto del commercio internazionale*, 4, pp. 997-1030

GERSTENBLITH, Patty (2016): "The Legal Framework for the Prosecution of Crimes Involving Archaeological Objects", *US Attorneys' Bulletin*, 64, pp. 5-16

GIUNCHEDI, Filippo (2015): "La Consulta fornisce le 'password' per l'accesso alla pubblica udienza nel procedimento di esecuzione 'de plano'... ma solo in sede di opposizione", *Diritto penale e processo*, 10, pp. 1283-1289

GONZÁLEZ-SUÁREZ, Marta (2018): "Restitution of Cultural Heritage in the European Directives: Towards and Enlargement of the Concept of 'Cultural Goods'", *Art Antiquity & Law*, 23(1), pp. 1-27

GÓRKA, Maciej (2016): "Directive 2014/60/EU: A New Legal Framework for Ensuring the Return of Cultural Objects within the European Union", in *Santander Art & Culture Law Review*, 2(2), pp. 27-34

GRASSO, Giovanni (2011): "Art. 240", in ROMANO, Mario, GRASSO, Giovanni, PADOVANI, Tullio, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. III (Milano, Giuffrè), pp. 614-618

LANCIOTTI, Alessandra (2019): "Il 'Getty Bronze': prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili internazionalistici", *Archivio penale*, 1, pp. 175-190

LUPARIA, Luca (2015): "La tutela penale dei beni culturali nella dimensione processuale: avvertenze e proposte nello scenario di riforma", in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale* (Milano, Giuffrè), pp. 243-267

MACKENZIE, Simon, and YATES, Donna (2016): "What Is Grey About the 'Grey Market' in Antiquities", in BECKERT, Jens, and DEWEY, Matías (eds.), *The Architecture of Illegal Markets: Towards an Economic Sociology of Illegality in the Economy* (Oxford-New York, Oxford University Press), pp. 70-86

MACKINTOSH RITCHIE, Alexander (2009): "Victorious Youth in Peril: Analyzing Arguments Used in Cultural Property Disputes to Resolve the Case of the Getty Bronze", *Pepperdine Dispute Resolution Law Journal*, 9(2), pp. 325-378

MANES, Vittorio (2011): “La tutela penale”, in BARBATI, Carla, CAMMELLI, Marco, e SCIULLO Girolamo (a cura di), *Diritto e gestione dei beni culturali* (Bologna, Il Mulino), pp. 289-313

MANES, Vittorio (2015a): “La ‘confisca senza condanna’ al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza”, *I diritti dell’uomo*, 1, pp. 61-92

MANES, Vittorio (2015b): *La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto*, in AA.VV., *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un’analisi di diritto interno, comparato e internazionale* (Milano, Giuffrè), pp. 83-109

MARCENÒ, Valeria (2018): *Le confische tra principi costituzionali e obblighi convenzionali*, in EPIDENDIO, Tomaso, e VARRASO, Gianluca (a cura di), *Codice delle confische* (Milano, Giuffrè), pp. 3-51

MARCHESI, Valentina (2019): “La confisca dei beni archeologici e l’“Atleta Vittorioso” di Lisippo al Getty Museum”, *Archivio della nuova procedura penale*, 4, pp. 391-395

MARZADURI, Enrico (2016): “Confisca urbanistica, estinzione del reato per intervenuta prescrizione ed accertamento della contravvenzione di lottizzazione abusiva”, *Giurisprudenza penale*, 2, pp. 124-128

MASSARO, Antonella (2018): “Illecita esportazione di cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124 del 2017”, *Diritto penale contemporaneo*, 5, pp. 111-128

MAZZA, Leonardo (1976): “Sull’inammissibilità della presunzione di provenienza delittuosa delle cose di antichità e d’arte”, *Rivista di polizia*, pp. 561-568

MERIALDI, Angelo (2022): “Underwater Cultural Heritage and Salvage Law”, in ARCARI, Maurizio, PAPANICOLOPULU, Irini, PINESCHI, Laura (eds.), *Trends and Challenges in International Law. Selected Issues in Human Rights, Cultural Heritage, Environment and Sea* (Cham, Springer), pp. 125-151

MIGLIO, Alberto (2016): “La restituzione di beni culturali nell’Unione Europea: dalla Direttiva 93/7 alla Direttiva 2014/60, tra mercato interno e competenza esterna dell’Unione”, *Rivista del commercio internazionale*, 4, pp. 863-884

MONGILLO, Vincenzo (2015): “La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Lo ‘stigma penale’ e la presunzione di innocenza”, *Giurisprudenza costituzionale*, 2, pp. 421-432

MONTAGNA, Mariangela (2019): “Il ‘Getty Bronze’: prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili processualistici”, *Archivio penale*, 1, pp. 193-212

MORGANTE, Gaetana (1999): “L. 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali”, *Legislazione penale*, 3, pp. 520-533

MORGANTE, Gaetana (2022): commenti agli Artt. 518 bis-518 undevicies, in LATTANZI, Giorgio, e LUPO, Ernesto (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, IV, Artt. 361-574 ter (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre), pp. 1369-1402

MOTTESE, Elisabetta (2019): “La confisca di beni culturali illecitamente esportati”, *Rivista di diritto internazionale*, 4, pp. 1089-1108

MOTTESE, Elisabetta (2020): *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La Convenzione di Nicosia del Consiglio d’Europa* (Torino, Giappichelli)

NICOSIA, Emanuele (2012): *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi* (Torino, Giappichelli)

O’KEEFE, Patrick J. (2007): *Commentary on the UNESCO 1970 Convention*, 2nd edn. (Leicester, Institute of Art & Law)

O’KEEFE, Patrick J. (2014): *Shipwrecked Heritage: A Commentary on the UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage* (Leicester, Institute of Art and Law)

O’KEEFE, Patrick J. (2020): “Underwater Cultural Heritage”, in FRANCONI, Francesco, and VRDOLJAK, Ana Filipa (eds.), *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law* (Oxford-New York, Oxford University Press), pp. 295-317

OMODEI, Riccardo Ercole (2022): “Note critiche sui nuovi reati a tutela del patrimonio culturale: incoerenze normative e questioni aperte”, *Lexambiente*, 2, online, pp. 1-26 (<https://lexambiente.it/index.php/cerca?view=article&id=16387:note-critiche-sui-nuovi-reati-a-tutela-del-patrimonio-culturale-incoerenze-normative-e-questioni-aperte&catid=1261>, ultimo accesso 04.05.2024)

PAGELLA, Cecilia (2020): “La Corte EDU esclude la violazione dell’art. 7 in ragione della qualifica professionale dell’imputato: imprevedibilità delle pronunce in materia di prevedibilità soggettiva?”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3, pp. 1628-1630

PERRUCCIO, Andrea (2022): “Nicosia chiama, Italia risponde. I nuovi reati contro il patrimonio culturale, tra vincoli convenzionali, riserva di codice e vincoli di realtà”, *Lexambiente*, 3, online, pp. 1-22 (<https://lexambiente.it/index.php/cerca?view=article&id=16514:nicosia-chiama-italia->

[risponde-i-nuovi-reati-contro-il-patrimonio-culturale,-tra-vincoli-convenzionali,-riserva-di-codice-e-vincoli-di-realt%C3%A0&catid=1262](#), ultimo accesso 04.05.2024)

PIERRO, Guido (2016): “Confisca per lottizzazione abusiva e sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato in attesa della pronuncia della Grande Camera”, *Diritto penale e processo*, 3, pp. 397-405

PIOLETTI, Giovanni (1982): “Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il)”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII (Milano, Giuffrè), pp. 386-419

PIOLETTI, Giovanni (1997): “Dubbi di legittimità costituzionale sulla presunzione di illiceità del possesso privato di oggetti archeologici”, *Cassazione penale*, 2, pp. 517-522

PIRRI VALENTINI, Anna (2023): *Il controllo della circolazione internazionale delle opere d’arte* (Milano, Giuffrè)

PROTT, Lyndel V. (2021): *Commentary on the 1995 UNIDROIT Convention*, 2nd edn. (Leicester, Institute of Art and Law)

PULITANÒ, Domenico (1988): “Una sentenza storica che restaura il principio di colpevolezza”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 686-730

QUATTROCCHI, Alessandro (2018): “Lottizzazione abusiva e confisca urbanistica: la discussa compatibilità convenzionale davanti alla Grande Camera della Corte EDU”, *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1505-1515

RAMACCI, Luca (2022): “Primo rapido sguardo d’insieme sulla Legge 9 marzo 2022 n. 22 in tema di reati contro il patrimonio culturale”, *Lexambiente*, 1, online, pp. 105-150 (<https://lexambiente.it/index.php/cerca1?view=article&id=16242:primo-rapido-sguardo-d%E2%80%99insieme-sulla-legge-9-marzo-2022-n-22-in-tema-di-reati-contro-il-patrimonio-culturale&catid=1257>, ultimo accesso 04.05.2024)

RECCHIA, Nicola (2022): “Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali”, *Aedon*, 2, pp. 90-96, DOI: 10.7390/106342

RECCHIONE, Sandra (2020): “La ‘prevedibilità della condanna’: la dimensione soggettiva del principio di legalità nell’ordinamento convenzionale”, *Cassazione penale*, 11, pp. 4287-4299

ROMANELLI, Bartolomeo (2018): *Esecuzione e confisca*, in EPIDENDIO, Tomaso, e VARRASO, Gianluca (a cura di), *Codice delle confische* (Milano, Giuffrè), pp. 1292-1328

ROODT, Christa (2024): “Article 4 of the 1995 UNIDROIT Convention: Possessor’s Rights and Claims for Restituion of Cultural Objects”, in VRDOLJAK, Ana Filipa, JAKUBOWSKI,

Andrzej, CHECHI, Alessandro (eds.), *The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property. A Commentary* (Oxford-New York, Oxford University Press), pp. 561-578.

SANTORIELLO, Ciro (2019): "Il 'Getty Bronze': prima un giallo archeologico, poi un rebus giuridico. Profili intertemporali", *Archivio penale*, 1, pp. 213-225

SANTORO, Ugo (2022): "La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: commento alla L. n. 22 del 2022", *Diritto penale e processo*, 7, pp. 872-886

SCOLETTA, Marco (2019): "Lo statuto normativo della confisca urbanistica nel prisma delle garanzie convenzionali", *Rivista giuridica dell'edilizia*, 1, pp. 47-65

SCOVAZZI, Tullio (2009): "2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage", in NAFZIGER, James A.R., and NICGORSKI, Ann M. (eds.), *Cultural Heritage Issues: The Legacy of Conquest, Colonization and Commerce* (Leiden, Brill), pp. 287-303

SCOVAZZI, Tullio (2011): "Dal Melqart di Sciacca all'Atleta di Lisippo", *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1, pp. 5-18

SCOVAZZI, Tullio (2019): "Un atleta non ancora giunto a destinazione", *Rivista di diritto internazionale*, 2, pp. 511-518

STAMATOUDI, Irini A. (2011): *Cultural Property Law and Restitution* (Cheltenham-Northampton, Edward Elgar)

TERRAGNO, Giuliana (2021): "Ritrovamenti e scoperte", in CABIDDU, Maria Agostina, e GRASSO, Nicola (a cura di), *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, 3a ed. (Torino, Giappichelli), pp. 181-197

TESTAGUZZA, Alessandra (2016): "Esportazioni illecite, confisca e responsabilità penale", *Studium iuris*, 3, pp. 351-352

TROYER, Luca, e TETTAMANTI, Melissa (2022): "Le nuove norme in materia di reati contro il patrimonio culturale ed il loro impatto sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001", *Rivista dei dottori commercialisti*, 2, pp. 291-325

VIGNI, Patrizia (2012): "Il caso del 'bronzo di Lisippo' e la gestione del patrimonio culturale subacqueo nel diritto internazionale pubblico", *Studi senesi*, 2, pp. 314-328

VISCONTI, Arianna (2021): "La repressione del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma", *Legislazione penale*, 19 dicembre, online, pp. 1-66

<https://www.la legislazione penale.eu/la-repressione-del-traffico-illecito-di-beni-culturali-nellordinamento-italiano-rapporti-con-le-fonti-internazionali-problematiche-applicative-e-prospettive-di-riforma-arianna-visconti/>, ultimo accesso 12.05.2024)

VISCONTI, Arianna (2023a): *Problemi e prospettive della tutela penale dei beni culturali* (Torino, Giappichelli)

VISCONTI, Arianna (2023b): “Trafficking in Cultural Property. An Evolving International Legal Framework”, in MILITELLO, Vincenzo, and SPENA, Alessandro (eds.), *The Challenges of Illegal Trafficking in the Mediterranean Area* (Cham, Springer), pp. 227-262

VISCONTI, Arianna (2024): “La riforma (della riforma) del danneggiamento di beni culturali, tra incoerenze criminologiche e dubbi di costituzionalità”, *Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale*, 1, pp. 86-138

VRDOLJAK, Ana Filipa, JAKUBOWSKI, Andrzej, CHECHI, Alessandro (eds.) (2024): *The 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions on Stolen or Illegally Transferred Cultural Property. A Commentary* (Oxford-New York, Oxford University Press)

YATES, Donna, and BERZINA, Diana (2020): “Regulating the “Grey” Antiquities Market: What Works, What Does Not and a Way Forward”, in AA.VV., *Opportunities and Challenges of the Art and Antiques Market Management* (Riga, The National Heritage Board of Latvia), pp. 73-84

ZAGATO, Lauso (2021): “The EU Contribution against the Illicit Trafficking of Cultural Goods. Recent Developments”, in TRAVIGLIA, Arianna, MILANO, Lucio, TONGHINI, Cristina, GIOVANELLI, Riccardo (eds.), *Stolen Heritage. Multidisciplinary Perspectives on Illicit Trafficking of Cultural Heritage in the EU and the MENA Region* (Venezia, Edizioni Ca’ Foscari), pp. 51-70